SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 28 febbraio 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 29.

Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, e n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 6 maggio 1996, n. 482, recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellati negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari degli stabilimenti e gli altri soggetti obbligati in base alle specifiche normative comunitarie che non rilevano i prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate o che non trasmettono i relativi dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 52/1996 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». Si trascrive il testo del relativo art. 7:

«Art. 7 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all' art. 3, comma 1, lettera *c)*, della presente legge».

— Il regolamento CEE n. 1186/90, che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 119 dell'11 maggio 1990 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 5 luglio 1990, seconda serie speciale.

— Il regolamento CEE n. 344/91, che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 di cui sopra, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 41 del 14 febbraio 1991 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 22 aprile 1991, seconda serie speciale.

97G0062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 20711 del 23 dicembre 1996 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 DICEMBRE 1996

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il direttore generale: VACCARI

97A1485

DECRETO 19 febbraio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze in data 3 febbraio 1997 (dalle ore 10 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze è accertato in data 3 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A1486

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 gennaio 1997.

Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato degli immobili ultimati nel periodo settembre-dicembre 1992 e per gli anni 1993, 1994, 1995.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto l'art. 15, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione del costo di produzione per il periodo settembre-dicembre 1992 e per gli anni 1993, 1994, 1995 al fine consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nel periodo settembre-dicembre 1992 e negli anni 1993, 1994, 1995, risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base, si deve tenere conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 gennaio 1997;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nel periodo settembre-dicembre 1992 e negli anni 1993, 1994, 1995 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, è determinato come segue:

settembre-dicembre 1992	1.277.000
1993	1.309.000
1994	1.347.000
1995	1.383.000

2. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati per periodo settembre-dicembre 1992 e negli anni 1993, 1994 1995 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, è determinato come segue:

settembre-dicembre 1992	1.185.000
1993	1.215.000
1994	1.250.000
1995	1.284.000

Art. 2.

1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera *a)*, dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera *b)*, del citato art. 22;

c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera *c)*, del medesimo art. 22.

Art. 3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

AVVERTENZA:
Provvedimento non soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

97A1491

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 13 dicembre 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 15 ottobre 1985 di rettifica al decreto ministeriale 22 maggio 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante i Monti Lucretili nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino e Scandriglia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985 con il quale è stato rettificato, per mero errore

materiale, il decreto ministeriale del 22 maggio 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985 e relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante i Monti Lucretili nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino e Scandriglia;

Viste le note n. 16102 del 19 luglio 1995 e n 26486 del 1° aprile 1996 con le quali la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio ha evidenziato che nel predetto decreto ministeriale del 15 ottobre 1985 per mero errore materiale si è verificata una inesattezza nella descrizione dei confini dell'area denominata «Monti Lucretili» ed ha pertanto richiesto la formale rettifica dello stesso decreto;

Esaminati gli atti e ritenuto pertanto di dover procedere a detta rettifica;

Decreta:

Il sopracitato decreto ministeriale 15 ottobre 1985 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985 con il quale è stato rettificato, per mero errore materiale, il decreto ministeriale del 22 maggio 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985 e relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante i Monti Lucretili nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino e Scandriglia, nella descrizione della delimitazione è così rettificato:

a pagina 7785 della *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, rigo 16 la parola «Ticinese» è sostituita dalla parola «Licinese» e alla medesima pagina 7785, prima colonna, rigo 18 la parola «provinciale» è sostituita dalla parola «statale».

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei medesimi comuni.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero e ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 13 dicembre 1996

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 26

97A1513

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 12 febbraio 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966 già modificato con decreto ministeriale 11 dicembre 1974 relativo alla costituzione, ordinamento e attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 10 novembre 1966), come modificato dal decreto ministeriale 11 dicembre 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 27 dicembre 1974), concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1996), recante modifiche all'art. 2 del citato decreto ministeriale 30 settembre 1996, come modificato dal decreto ministeriale 11 dicembre 1974, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;

Considerato che in detto decreto ministeriale in data 8 luglio 1996 non si era tenuto conto delle modifiche apportate ai compiti dell'Ufficio amministrazioni speciali per effetto delle disposizioni contenute nella legge 20 febbraio 1981 (istituzione delle direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e nei decreti ministeriali 29 maggio 1982 (costituzione del Quartier generale italiano presso il Comando forze alleate Sud-Europa in ente dipendente amministrativamente dalla Direzione di amministrazione interforze), 6 luglio 1984 (soppressione dei magazzini a resa del conto giudiziale) e 30 marzo 1985 (costituzione in ente della sezione amministrativa dello Stato maggiore della Difesa);

Ritenuto pertanto, di dover modificare il citato provvedimento in data 8 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 30 settembre 1966, come modificato dai decreti ministeriali 11 dicembre 1974 e 8 luglio 1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni dell'Ufficio amministrazioni speciali sono stabiliti come segue:

a) sezione segreteria: compiti di segreteria;

b) sezione conti: bilancio, coordinamento e resa dei conti; servizio di cassa;

c) sezione assegni: corresponsabile delle competenze metropolitane al personale in servizio presso gli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici ed al personale militare in servizio presso l'ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;

d) sezione addetti militari, navali ed aeronautici: liquidazione del trattamento economico in valuta estera spettante al personale militare e civile in servizio presso gli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici. Finanziamento dei detti uffici e riscontro dei relativi rendiconti;

e) sezioni missioni all'estero: liquidazione e pagamento delle indennità di missione all'estero al personale militare e civile delle tre Forze armate che si reca all'estero;

f) sezione cooperazione internazionale: gestione dei fondi per il funzionamento delle delegazioni all'estero per assistenza tecnica e per le attività della cooperazione internazionale;

g) sezione servizi generali: operazioni amministrative e contabili relative alle spese generali e particolari per il funzionamento del Ministero della difesa, nonché per esigenze comunque non attinenti al trattamento economico del personale, affidate dal Ministro all'ufficio amministrazioni speciali con proprio decreto;

h) sezioni materiali: tenuta della contabilità dei materiali in carico all'Ufficio, agli enti centrali interforze e ai distaccamenti all'estero».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1997

Il Ministro: ANDREATTA

97A1490

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 gennaio 1997.

Rideterminazione per l'anno 1993 del fondo comune regionale di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, in conseguenza delle modifiche intervenute nel gettito 1993 delle tasse automobilistiche di cui all'art. 23, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e delle quote annuali nette da attribuire alle regioni a statuto ordinario a titolo di fondo comune per gli anni 1993, 1994 e 1995.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE
DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Vista legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/1970, il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) il quale ha ridotto, a decorrere dall'anno 1993, al 3,10 per cento la quota dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 8 della citata legge n. 281/1970;

Visto il successivo comma 6 del medesimo art. 4 della legge n. 500/1992, il quale prevede, tra l'altro, che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970, è comprensivo delle somme di cui al precedente comma 2 e viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in modo da assicurare a ciascuna regione, unitamente alle entrate spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le stesse risorse complessivamente attribuite a titolo di fondo comune per l'anno 1992;

Visto il decreto n. 108351 del 9 febbraio 1993 (registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1993 - registro n. 6 Tesoro, foglio n. 80), con il quale ai sensi della legge n. 281/1970 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 500/1992, è stato provveduto, tra l'altro, a determinare in complessive lire 3.422.254.000.000 il fondo comune da attribuire alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1993;

Visto il decreto n. 155109 del 9 giugno 1994 (registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 17 giugno 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994), con il quale è stato provveduto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 500/1992, alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo comune alle stesse spettanti per l'anno 1993, come sopra determinato, tenuto conto del gettito delle entrate ex art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 421/1992, così come comunicato dall'ACI con la nota n. 81 del 13 maggio 1994;

Considerato che, successivamente all'emanazione del predetto decreto di riparto, l'ACI, con nota n. 253694 dell'11 maggio 1995, ha provveduto a trasmettere nuovi prospetti contenenti i dati definitivi delle entrate spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del già richiamato art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 421/1992, relativi all'anno 1993, secondo la distinzione individuata dall'art. 23, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che i predetti dati si discostano da quelli analoghi trasmessi con la predetta nota n. 81 del 13 maggio 1994, sulla base dei quali era stato provveduto, con il citato decreto n. 155109 del 9 giugno 1994, ad effettuare la ripartizione del fondo comune 1993 tra le regioni a statuto ordinario;

Considerato, di conseguenza, che occorre provvedere ad una ulteriore, definitiva ripartizione del fondo comune 1993 di cui trattasi; che tenga conto della intervenuta modifica dei dati relativi al gettito delle entrate ex art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 421/1992 come sopra comunicati dall'ACI con la nota n. 253694 dell'11 maggio 1995, e che verifichi contestualmente la condizione posta dal predetto art. 4, comma 6, della legge n. 500/1992;

Richiamate al riguardo le argomentazioni svolte nelle premesse del già ricordato decreto n. 155109 del 9 giugno 1994 in merito alla necessità di individuare, come parametro di riferimento, la quota parte del gettito 1993 delle entrate ora interamente destinata alle regioni, ma in precedenza anche di pertinenza dell'erario, utilizzando, come termine proporzionale di calcolo, i dati riferiti all'anno 1992, tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 1993 non si rende più possibile operare tale distinzione;

Visto l'unito prospetto n. 1 contenente la ripartizione tra le regioni del gettito della tassa automobilistica 1992 (al netto del compenso ACI), distintamente per la quota di pertinenza delle regioni (col. 2) e per quella di competenza dello dello Stato (col. 3), nonché la determinazione delle rispettive aliquote percentuali di riferimento (coll. 4 e 5);

Visto l'unito prospetto n. 2, con il quale si è provveduto ad individuare (col. 6) il complesso delle entrate, già di pertinenza dell'erario, da attribuire per l'anno 1993 alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 421/1992, attraverso la determinazione (col. 3) della componente relativa alla tassa automobilistica in precedenza incassata dallo Stato, utilizzando al riguardo le percentuali di riferimento (col. 2) come calcolate nel prospetto n. 1, con l'aggiunta della soprattassa annuale riferita a taluni autoveicoli azionati con motore diesel di cui alla legge 786/1976 (ora soprattassa annuale regionale) e della tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o a gas metano istituita con legge n. 362/1984 (ora tassa speciale regionale), così come individuate dall'art. 23, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* e comma 2, del decreto legislativo 504/1992;

Visto l'allegato prospetto n. 3, con il quale è stato provveduto a rideterminare (col. 3) in complessive lire 3.434.253.575.720 l'entità del fondo comune (lordo) 1993 che assicura, per ciascuna regione, unitamente alle entrate delle tasse automobilistiche ex art. 4, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 421/1992 (col. 2) le stesse risorse attribuite allo stesso titolo per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 8 agosto 1992, n. 359 (col. 1), così come previsto dall'art. 4, comma 6, della legge n. 500/1992, nonché ad individuare le corrispondenti quote regionali (col. 3);

Visto l'allegato prospetto n. 4, con il quale, tenuto conto dei recuperi da effettuare ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (pari a complessive lire 531.771.982.000) e, per quanto riguarda la sola regione Puglia, della trattenuta di lire 60.277.646.387 da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1993 ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68, è stato provveduto a determinare (col. 4) le nuove quote nette da attribuire alle regioni a statuto ordinario a titolo di fondo comune 1993;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale stabilisce, tra l'altro, che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente;

Considerato che per effetto della predetta disposizione ed in conseguenza della rideterminazione del fondo comune regionale per l'anno 1993 come sopra effettuata, occorre provvedere, conseguentemente, anche ad una nuova ripartizione del fondo comune relativo agli anni 1994 e 1995, costituendo al riguardo l'uno la base di riferimento dell'altro;

Visti i decreti n. 106435 del 28 gennaio 1994 (registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 3 febbraio 1994), n. 163996 del 12 luglio 1994 (registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 19 luglio 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1994) e n. 121992 del 25 settembre 1995 (registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 6 ottobre 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995), con i quali è stato provveduto, tra l'altro, a determinare in complessive lire 3.664.224.800.000 il fondo comune regionale per l'anno 1994, di cui lire 3.606.650.000.000 quale fondo ex art. 8 della legge n. 281/1970 e lire 57.574.800.000 corrispondente alle confluenze ex art. 12 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 34, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (ivi compreso l'importo di lire 2.700.000.000 di cui al cennato decreto n. 121992), ad effettuare la relativa ripartizione tra le regioni a statuto ordinario, nonché ad operare a carico delle stesse le trattenute di cui al predetto art. 9 della legge n. 151/1981 (pari a complessive lire 531.771.982.000) e, per quanto concerne la sola regione Puglia, anche l'annualità 1994 da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti ai sensi del sopra richiamato art. 20 della legge n. 68/1993 (pari a lire 60.277.646.387), determinando infine le rispettive quote nette da attribuire a titolo di fondo comune 1994;

Visto il decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995 (registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 7 febbraio 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1995), con il quale, relativamente al fondo comune regionale previsto per l'anno 1995, pari a complessive lire 3.764.574.800.000 — di cui lire 3.707.000.000.000 quale fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970 (come modificato dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e lire 57.574.800.000 a fronte delle sopra richiamate confluenze

ex art. 12 della legge n. 537/1993 — è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione in favore delle regioni a statuto ordinario del ridotto importo di L. 3.761.874.800.000, pari al fondo comune come sopra individuato al netto dell'importo di L. 2.700.000.000 momentaneamente accantonato per i motivi ivi espressi, nonché alla individuazione delle quote annuali nette spettanti a ciascuna regione, pari a complessive L. 3.124.044.581.610, tenuto conto delle trattenute di cui ai più volte richiamati art. 9 della legge n. 151/1981 (L. 531.771.982.000) e art. 20 della legge n. 68/1993 (L. 106.058.236.390 per la sola regione Puglia);

Visto il decreto n. 130444 del 5 aprile 1995 (registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 10 aprile 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1995), con il quale, a seguito delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 2, della legge 22 marzo 1995, n. 85, è stato provveduto, tra l'altro, a rideterminare in complessive L. 2.962.539.440.710 l'insieme delle quote nette come sopra attribuite alle regioni a statuto ordinario a titolo di fondo comune 1995;

Visto il decreto n. 188223 del 27 ottobre 1995 (registrato alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro il 3 novembre 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1995), con il quale, a seguito delle modifiche apportate all'art. 12 della legge 537/1993 dall'art. 34, comma 8, della già citata legge n. 724/1994, è stato provveduto, tra l'altro, alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'ulteriore importo di L. 2.565.000.000, pari alla quota di L. 2.700.000.000 in precedenza accantonata al netto della riduzione di cui al predetto art. 2, comma 2, della legge n. 85/1995;

Considerato che per effetto dei sopra citati decreti di riparto, le quote nette complessivamente attribuite alle regioni a statuto ordinario per l'anno 1995 risultano essere pari a complessive L. 2.965.104.440.000;

Visto l'unito prospetto n. 5, con il quale, tenuto conto del fondo comune 1993 come sopra rideterminato (col. 1), è stato provveduto ad una nuova ripartizione (col. 2) del fondo comune 1994 (pari a complessive L. 3.664.224.800.000), individuando, altresì, le nuove quote nette da attribuire alle regioni a statuto ordinario (col. 5) pe lo stesso anno, tenuto conto delle trattenute da operare per effetto dei già richiamati art. 9 della legge n. 281/1970 (col. 3) e art. 20 della legge n. 68/1993 (col. 4);

Visto l'unito prospetto n. 6, con il quale, tenuto conto della nuova ripartizione del fondo comune 1994 come sopra operata (col. 1), è stato provveduto, di conseguenza, ad effettuare una nuova ripartizione del fondo comune 1995 (col. 2) (al lordo delle riduzioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 85/1995), nonché ad individuare le nuove quote nette da attribuire per lo stesso anno alle regioni di cui trattasi (col. 8), tenuto conto sia dei recuperi sopra ricordati (coll. 3 e 7) che della riduzione effettuata ai sensi della legge n. 85/1995 (col. 5);

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'individuazione delle nuove quote nette da attribuire alle regioni a statuto ordinario a titolo di fondo comune 1993, 1994 e 1995, per effetto della rideterminazione del fondo comune 1993 disposta con il presente decreto a seguito della modifica dei dati forniti dall'ACI con riferimento al gettito delle tasse automobilistiche relative allo stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che formano parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

Il fondo comune regionale per l'anno 1993, in conseguenza delle modifiche intervenute nei dati forniti dall'ACI relativi al gettito 1993 delle tasse automobilistiche di cui all'art. 23, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, viene rideterminato in complessive L. 3.434.253.575.720 al fine di rispettare la condizione di cui all'art. 4, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

Art. 3.

Per effetto della rideterminazione del fondo comune 1993 di cui al precedente art. 2, alle regioni a statuto ordinario vengono attribuite, a titolo di fondo comune per gli anni 1993, 1994 e 1995, le nuove quote nette indicate rispettivamente, alla col. 4 del prospetto n. 4, alla col. 5 del prospetto n. 5 ed alla col. 8 del prospetto n. 6, in sostituzione di quelle in precedenza attribuite per gli stessi anni con i decreti citati nelle premesse del presente decreto.

Art. 4.

Le correlate operazioni di conguaglio per gli anni 1994 e 1995 saranno effettuate con successivo provvedimento, mentre per quanto riguarda l'anno 1993 si è già provveduto in sede di determinazione delle risorse di cui all'art. 3, commi 2 e 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ai sensi del comma 5 della medesima norma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1997

L'ispettore generale capo: DE LEO

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI E L'ERARIO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA 1992 DI CUI AL DPR 5.2.1953, N. 39 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(al netto del compenso A.C.I.)

Prospetto n 1

	REGIONI	GETTITO (1)	COMPONENTE REGIONI (2)	COMPONENTE ERARIO (3) = (1) - (2)	RIPARTIZIONE PERCENTUALE		
					REGIONE (4)	ERARIO (5)	TOTALE (6)
01	PIEMONTE	393.546.091.654	205.963.246.522	187.582.845.132	52,3352285513	47,6647714487	100,0000000000
02	LOMBARDIA	778.684.515.378	407.537.108.747	371.147.406.631	52,3366139558	47,6633860442	100,0000000000
03	VENETO	386.390.742.498	202.260.058.916	184.130.683.582	52,3459898673	47,6540101327	100,0000000000
04	LIGURIA	149.862.137.563	78.454.008.969	71.408.128.594	52,3507873602	47,6492126398	100,0000000000
05	EMILIA ROMAGNA	448.272.853.473	234.754.428.248	213.518.425.225	52,3686470035	47,6313529965	100,0000000000
06	TOSCANA	385.196.170.450	201.699.632.444	183.496.538.006	52,3628342952	47,6371657048	100,0000000000
07	UMBRIA	80.818.670.825	42.311.068.639	38.507.602.186	52,3530864924	47,6469135076	100,0000000000
08	MARCHE	120.009.988.459	62.830.896.824	57.179.091.635	52,3547228283	47,6452771717	100,0000000000
09	LAZIO	496.220.810.550	259.824.591.541	236.396.219.009	52,3606801684	47,6393198316	100,0000000000
10	ABRUZZO	118.284.045.446	61.968.653.856	56.315.391.590	52,3896977165	47,6103022835	100,0000000000
11	MOLISE	21.056.598.863	9.477.994.267	11.578.604.596	45,0119904390	54,9880095610	100,0000000000
12	CAMPANIA	275.746.512.283	124.298.061.496	151.448.450.787	45,0769297014	54,9230702986	100,0000000000
13	PUGLIA	239.323.436.445	125.390.302.583	113.933.133.862	52,3936579073	47,6063420927	100,0000000000
14	BASILICATA	40.169.210.322	20.089.835.804	20.079.374.518	50,0130215231	49,9869784769	100,0000000000
15	CALABRIA	103.356.238.054	54.127.062.105	49.229.175.949	52,3694197120	47,6305802880	100,0000000000
	TOTALE	**4.036.938.022.263**	**2.090.986.950.961**	**1.945.951.071.302**			

(1) - Dati comunicati dall'ACI nell'ambito della nota n. 81 del 13.5.1994.

FONDO COMUNE REGIONALE 1993
Rideterminazione quote ex Erario

Prospetto n 2

	REGIONI	GETTITO 1993					
		TASSA AUTOMOBILISTICA			SOPRATASSA ANNUALE (ex ERARIO)	TASSA SPECIALE (ex ERARIO)	TOTALE EX ERARIO
		COMPLESSIVA	QUOTE EX ERARIO (in %)	QUOTE EX ERARIO (in VALORE)			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5))
01	PIEMONTE	410.104.747.969	47,6647714487	195.475.490.820	81.199.219.077	13.684.014.257	290.358.724.154
02	LOMBARDIA	908.242.809.856	47,6633860442	432.899.276.680	186.157.324.044	27.118.644.071	646.175.244.795
03	VENETO	441.729.904.220	47,6540101327	210.502.013.316	95.357.617.030	30.466.663.070	336.326.293.416
04	LIGURIA	133.127.973.114	47,6492126398	63.434.430.992	22.888.121.353	3.412.996.368	89.735.548.713
05	EMILIA-ROMAGNA	424.521.201.974	47,6313529965	202.205.192.257	87.013.999.689	33.615.845.370	322.835.037.316
06	TOSCANA	329.116.171.531	47,6371657048	156.781.615.994	61.221.633.811	13.658.106.445	231.661.356.250
07	UMBRIA	83.760.497.702	47,6469135076	39.909.291.894	22.370.062.661	5.905.757.027	68.185.111.582
08	MARCHE	136.075.156.556	47,6452771717	64.833.385.503	31.621.519.542	13.142.136.972	109.597.042.017
09	LAZIO	450.113.361.761	47,6393198316	214.430.944.014	128.386.785.417	19.971.777.149	362.789.506.580
10	ABRUZZO	100.368.802.213	47,6103022835	47.785.890.132	30.437.059.913	6.702.039.480	84.924.989.525
11	MOLISE	20.001.818.921	54,9880095610	10.998.602.101	9.818.854.941	1.223.258.481	22.040.715.523
12	CAMPANIA	248.932.814.635	54,9230702986	136.721.544.778	118.252.834.390	18.487.064.177	273.461.443.345
13	PUGLIA	227.353.359.924	47,6063420927	108.234.618.285	99.355.003.863	15.686.051.961	223.275.674.109
14	BASILICATA	39.039.522.708	49,9869784769	19.514.677.814	18.571.814.659	1.890.592.679	39.977.085.152
15	CALABRIA	107.330.495.195	47,6305802880	51.122.137.687	42.317.110.955	2.963.403.161	96.402.651.803
	TOTALE	4.059.818.638.279		1.954.849.112.267	1.034.968.961.345	207.928.350.668	3.197.746.424.280

(1) (4) e (5) - Dati comunicati dallACI con nota n. 253694 dell'11.5.1995, secondo la distinzione individuata dall'art. 23, comma 1, lett. a), b) e c), del D L.vo 504/1992.

FONDO COMUNE REGIONALE 1993
Rideterminazione fondo lordo

Prospetto n. 3

	REGIONI	FONDO COMUNE 1992 (1)	TASSE AUTOMOBILISTICHE 1993 QUOTE EX ERARIO (2)	FONDO COMUNE 1993 RIDETERMINATO (3) = (1) - (2)
01	PIEMONTE	528.802.760.477	290.358.724.154	238.444.036.323
02	LOMBARDIA	943.710.149.510	646.175.244.795	297.534.904.715
03	VENETO	498.159.501.131	336.326.293.416	161.833.207.715
04	LIGURIA	207.987.070.185	89.735.548.713	118.251.521.472
05	EMILIA-ROMAGNA	497.621.886.806	322.835.037.316	174.786.849.490
06	TOSCANA	437.909.534.031	231.661.356.250	206.248.177.781
07	UMBRIA	149.415.912.301	68.185.111.582	81.230.800.719
08	MARCHE	221.955.538.834	109.597.042.017	112.358.496.817
09	LAZIO	580.182.503.100	362.789.506.580	217.392.996.520
10	ABRUZZO	228.788.914.535	84.924.989.525	143.863.925.010
11	MOLISE	84.278.849.839	22.040.715.523	62.238.134.316
12	CAMPANIA	942.068.194.896	273.461.443.345	668.606.751.551
13	PUGLIA	692.247.053.010	223.275.674.109	468.971.378.901
14	BASILICATA	161.548.658.454	39.977.085.152	121.571.573.302
15	CALABRIA	457.323.472.891	96.402.651.803	360.920.821.088
	TOTALE	**6.632.000.000.000**	**3.197.746.424.280**	**3.434.253.575.720**

(1) Importi determinati con DM. 159845 del 17.8.1992 (G.U. n. 224 del 23.9.1992), ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 31.12.1991, n. 415 (LF. '92), come modificato dall'art. 1, comma 3, del DL. 11.7.1992, n. 333, convertito in legge 8.8.1992, n. 359.

(2) Vedi colonna 6, prospetto n. 2

FONDO COMUNE REGIONALE 1993
Rideterminazione quote annuali nette

Prospetto n 4

	REGIONI	FONDO COMUNE 1993 RIDETERMINATO (1)	RECUPERO FONDO NAZIONALE TRASPORTI (2)	RECUPERI PARTICOLARI (3)	QUOTE ANNUALI NETTE RIDETERMINATE (4) = (1) - (2) - (3)
01	PIEMONTE	238.444.036.323	44.941.024.000	-	193.503.012.323
02	LOMBARDIA	297.534.904.715	139.590.000.000	-	157.944.904.715
03	VENETO	161.833.207.715	36.700.000.000	-	125.133.207.715
04	LIGURIA	118.251.521.472	9.842.000.000	-	108.409.521.472
05	EMILIA-ROMAGNA	174.786.849.490	21.300.000.000	-	153.486.849.490
06	TOSCANA	206.248.177.781	44.619.258.000	-	161.628.919.781
07	UMBRIA	81.230.800.719	1.982.683.000	-	79.248.117.719
08	MARCHE	112.358.496.817	20.635.541.000	-	91.722.955.817
09	LAZIO	217.392.996.520	1.800.000.000	-	215.592.996.520
10	ABRUZZO	143.863.925.010	16.283.087.000	-	127.580.838.010
11	MOLISE	62.238.134.316	5.291.000.000	-	56.947.134.316
12	CAMPANIA	668.606.751.551	104.545.491.000	-	564.061.260.551
13	PUGLIA	468.971.378.901	54.081.728.000	60.277.646.387	354.612.004 514
14	BASILICATA	121.571.573.302	12.760.170.000	-	108.811.403.302
15	CALABRIA	360.920.821.088	17.400.000.000	-	343.520.821.088
	TOTALE	3.434.253.575.720	531.771.982.000	60.277.646.387	2.842.203.947.333

(2) Ai sensi dell'art. 9 della legeg 10 aprile 1981, n. 151.

(3) Ai sensi dell'art 20 della legge 19 marzo 1993, n 68

FONDO COMUNE REGIONALE 1994

Rideterminazione fondo lordo

Prospetto n. 5

	REGIONI	FONDO COMUNE 1993 RIDETERMINATO (1)	FONDO COMUNE 1994 (2)	RECUPERO FONDO NAZIONALE TRASPORTI (3)	RECUPERI PARTICOLARI (4)	FONDO COMUNE 1994 QUOTE ANNUALI RIDETERMINATE (5) = (2) - (3) - (4)
01	PIEMONTE	238.444.036.323	254.411.193.595	44.941.024.000	-	209.470.169.595
02	LOMBARDIA	297.534.904.715	317.459.020.624	139.590.000.000	-	177.869.020.624
03	VENETO	161.833.207.715	172.670.200.408	36.700.000.000	-	135.970.200.408
04	LIGURIA	118.251.521.472	126.170.111.805	9.842.000.000	-	116.328.111.805
05	EMILIA-ROMAGNA	174.786.849.490	186.491.269.353	21.300.000.000	-	165.191.269.353
06	TOSCANA	206.248.177.781	220.059.372.821	44.619.258.000	-	175.440.114.821
07	UMBRIA	81.230.800.719	86.670.336.932	1.982.683.000	-	84.687.653.932
08	MARCHE	112.358.496.817	119.882.466.874	20.635.541.000	-	99.246.925.874
09	LAZIO	217.392.996.520	231.950.492.773	1.800.000.000	-	230.150.492.773
10	ABRUZZO	143.863.925.010	153.497.623.348	16.283.087.000	-	137.214.536.348
11	MOLISE	62.238.134.316	66.405.846.347	5.291.000.000	-	61.114.846.347
12	CAMPANIA	668.606.751.551	713.379.308.331	104.545.491.000	-	608.833.817.331
13	PUGLIA	468.971.378.901	500.375.560.270	54.081.728.000	60.277.646.387	386.016.185.883
14	BASILICATA	121.571.573.302	129.712.487.458	12.760.170.000	-	116.952.317.458
15	CALABRIA	360.920.821.088	385.089.509.061	17.400.000.000	-	367.689.509.061
	TOTALE	3.434.253.575.720	3.664.224.800.000	531.771.982.000	60.277.646.387	3.072.175.171.613

(2) Proporzionalmente alla colonna (1)

(3) Ai sensi dell'art 9 della legge 10 aprile 1981, n 151

(4) Ai sensi dell'art 20 della legge 19 marzo 1993, n 68

FONDO COMUNE REGIONALE 1995
Rideterminazione quote annuali nette

Propetto n. 6

	REGIONI	FONDO COMUNE 1994 RIDETERMINATO (1)	FONDO COMUNE 1995 (2)	RECUPERO FONDO NAZIONALE TRASPORTI (3)	FONDO COMUNE 1995 RIDETERMINATO AL NETTO F.N.T. (4) = (2) - (3)	RIDUZIONE 5% Art. 2, comma 2 L. 85/95 (5)	FONDO COMUNE 1995 RIDETERMINATO E RIDOTTO (6) = (4) - (5)	RECUPERI PARTICOLARI (7)	FONDO COMUNE 1995 QUOTE ANNUALI NETTE RIDETERMINATE (8) = (6) - (7)
01	PIEMONTE	254.411.193.595	261.378.605.441	44.941.024.000	216.437.581.441	10.821.879.072	205.615.702.369	-	205.615.702.369
02	LOMBARDIA	317.459.020.621	326.153.086.752	139.590.000.000	186.563.086.752	9.328.154.338	177.234.932.414	-	177.234.932.414
03	VENETO	172.570.200.408	177.399.019.069	36.700.000.000	140.699.019.069	7.034.950.953	133.664.068.116	-	133.664.068.116
04	LIGURIA	126.170.111.805	129.625.459.501	9.842.000.000	119.783.459.501	5.989.172.975	113.794.286.526	-	113.794.286.526
05	EMILIA-ROMAGNA	186.491.269.353	191.598.597.615	21.300.000.000	170.298.597.615	8.514.929.881	161.783.667.734	-	161.783.667.734
06	TOSCANA	220.059.372.821	226.086.011.269	44.619.258.000	181.466.753.269	9.073.337.663	172.393.415.606	-	172.393.415.606
07	UMBRIA	86.570.336.932	89.043.927.196	1.982.683.000	87.061.244.196	4.353.062.210	82.708.181.986	-	82.708.181.986
08	MARCHE	119.382.466.874	123.165.618.484	20.635.541.000	102.530.077.484	5.126.503.874	97.403.573.610	-	97.403.573.610
09	LAZIO	231.950.492.773	238.302.786.429	1.800.000.000	236.502.786.429	11.825.139.321	224.677.647.108	-	224.677.647.108
10	ABRUZZO	153.497.623.348	157.701.373.757	16.283.087.000	141.418.286.757	7.070.914.338	134.347.372.419	-	134.347.372.419
11	MOLISE	66.405.846.347	68.224.464.757	5.291.000.000	62.933.464.757	3.146.673.238	59.786.791.519	-	59.786.791.519
12	CAMPANIA	713.379.308.331	732.916.213.815	104.545.491.000	628.370.722 815	31.418.536.141	596.952.186.674	-	596.952.186.674
13	PUGLIA	500.375.560.270	514.079.055.611	54.081.728.000	459.997.327.611	22.999.866.381	436.997.461.230	106.058.236.390	330.939.224.840
14	BASILICATA •	129.712.487.458	133.264.848.142	12.760.170.000	120.504.678.142	6.025.233.907	114.479.444.235	-	114.479.444.235
15	CALABRIA	385.089.509.061	395.635.732.162	17.400.000.000	378.235.732.162	18.911.786.608	359.323.945.554	-	359.323.945.554
	TOTALE	3.664.224.800.000	3.764.574.800.000	531.771.982.000	3.232.802.818.000	161.640.140.900	3.071.162.677.100	106.058.236.390	2.965.104.440.710

(1) Vedi colonna 2, prospetto n. 5.

(2) Proporzionalmente alla colonna (1)

(3) Ai sensi dell art 9 della legge 10 aprile 1993 n 151

(7) Ai sensi dell art 20 della legge 19 marzo 1993 n 68

97A1517

DECRETO 20 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.232 miliardi;

Visti i propri decreti in data 8 gennaio, 24 gennaio e 10 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ - 18» con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1997.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 25 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'8 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della sesta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, in base all'art. 4, secondo comma, del menzionato decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quinta tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 8 gennaio 1997. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto tra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ-18, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1515

DECRETO 20 febbraio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 febbraio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 13.232 miliardi;

Visti i propri decreti in data 8 gennaio, 24 gennaio e 10 febbraio 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ - 24» con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 25 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'8 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'8 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 febbraio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ - 24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 febbraio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 febbraio 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pàri al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A1516

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, in data 6 marzo 1966, con il quale la direzione generale della cooperazione ha demandato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui si siano accertati i presupposti indicati dall'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. edilizia «La Poiana» a r.l., con sede a Favaro-Veneto, frazione di Venezia, costituita per rogito notaio Bruno Marelli, in data 14 aprile 1977, repertorio n. 34895, registro società n. 13286, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 1845/152440;

2) soc. coop. edilizia «Edilizia fra i lavoratori Osiride» a r.l., con sede a Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio Bruno Marelli, in data 20 marzo 1979, repertorio n. 39971, registro società n. 15059, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 2029/169866;

3) soc. coop. edilizia «Cooperativa edilizia La rinascita» a r.l., con sede a Noale (VE), costituita per rogito notaio Francesco Pascucci, in data 19 aprile 1974, repertorio n. 5783, registro società n. 11449, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 1642/134941;

4) soc. coop. edilizia «Cooperativa edilizia fra i dipendenti dell'amministrazione dello Stato - Torcello» a r.l., con sede in Lido-Venezia, costituita per rogito notaio Giancarlo Venturi, in data 26 ottobre 1953, repertorio n. 328, registro società n. 6887, tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 695/44407;

Venezia-Mestre, 14 febbraio 1997

Il direttore: MARRI

97A1489

DECRETO 15 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Finanziari casa - Fin.Ca», in Reggio Emilia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO EMILIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Tenuto conto che la società cooperativa non ha più depositato bilanci di esercizio dal 1991 non ha compiuto atti di gestione per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e non è in grado di raggiungere le finalità statutarie;

Vista la circolare ministeriale n. 30 del 1981, che prevede l'istruttoria mirata alla verifica dell'esistenza dei presupposti valevoli per lo scioglimento d'ufficio;

Rilevato che detta istruttoria è stata effettuata sulla base degli elementi già acquisiti agli atti, tra cui gli stessi verbali di ispezione;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 7 marzo 1996, che prevede il decentramento delle procedure presso gli uffici provinciali del lavoro di cui all'art. 2544 del codice civile;

Considerato che la società cooperativa «Finanziari casa - Fin.Ca», con sede in Reggio Emilia, appartiene alla sezione edilizia abitativa (4/1) e che non risultano esservi rapporti o pendenze da definire, tali da rendere necessaria la messa in liquidazione della Società;

Decreta:

Art. 1.

Lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Finanziari casa - Fin.Ca», con sede in Reggio Emilia, senza nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il suddetto provvedimento dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dovrà essere notificato nei confronti del tribunale, prefettura e ufficio del Registro presso la camera di commercio.

Reggio Emilia, 15 febbraio 1997

Il direttore: GIORGINI

97A1488

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 dicembre 1996.

Approvazione delle modalità di pagamento della somma di lire diecimila dovute all'erario per il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica, delle navi da pesca inferiori a 300 tonnellate di stazza lorda e degli aeromobili civili.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1970 «Disciplina per il rilascio delle licenze per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche della Repubblica italiana n. 293 del 19 novembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1972, n. 488 recante: «Norme di attuazione della legge 26 gennaio 1968, n. 31 per la parte riguardante le modalità da osservare per il rilascio della licenza di esercizio radioelettrico per le navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate e per la effettuazione delle visite di collaudo e di ispezione alle stazioni radioelettriche delle navi stesse»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto l'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza»;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, concernente «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», che sostituisce l'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 26, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193;

Considerato che ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 il rilascio della licenza di esercizio di impianto radioelettrico a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica è soggetto al pagamento all'erario della somma di L. 10.000;

Ravvisata la necessità di adeguare la normativa riguardante il rilascio della licenza di esercizio di impianto radioelettrico a bordo delle navi da pesca inferiori a 300 tonnellate di stazza lorda, non gestite da società concessionarie, ed a bordo degli aeromobili civili alla normativa riguardante le unità da diporto che non effettuano traffico di corrisponenza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radioelettrico installato a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica, delle navi da pesca inferiori a 300 tonnellate di stazza lorda e degli aeromobili civili, è soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario.

2. La somma di lire diecimila di cui al precedente comma 1 deve essere versata sul conto corrente postale intestato ad una delle tesorerie provinciali dello Stato, con imputazione al capo 26, capitolo 2569/15 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996 e corrispondente per gli esercizi finanziari successivi.

3. A tergo del bollettino di versamento debbono essere riportati i dati identificativi della stazione radio di bordo.

4. Gli articoli 2 e 14 del decreto ministeriale 12 settembre 1970, citato nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1997
Registro n. 1 Poste, foglio n. 121

97A1487

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 dicembre 1996.

Procedure relative alla concessione dei contributi finalizzati alle iniziative delle attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Visto l'art. 11 della legge n. 451 citata che prevede misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica e in particolare il primo comma che dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art. 10;

Visto il proprio decreto adottato in data 20 febbraio 1996 di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 5 che rinvia ad un successivo provvedimento, sentito per quanto di competenza, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per la definizione delle procedure relative alla concessione dei contributi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e le successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 12;

Acquisite le valutazioni della commissione consultiva di esperti nominata con proprio decreto in data 5 luglio 1995;

Sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale che con nota n. 796/96 in data 30 settembre 1996 si è espresso favorevolmente sul presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti indicati dal comma 3 dell' art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 sono abilitati a presentare a mezzo plico raccomandato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica, i progetti ammissibili ai finanziamenti previsti dal comma 2 dello stesso articolo e individuati dall'art. 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 20 febbraio 1996 citato nelle premesse, da redigere sulla base degli schemi allegati.

In sede di prima applicazione del presente decreto il termine di presentazione dei progetti è differito al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Dipartimento dà comunicazione dell'avvio della fase istruttoria ai soggetti interessati, secondo le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990, citata.

3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente comma 1 la commissione di cui all'art. 2 del richiamato decreto 20 febbraio 1996 effettua la preselezione dei progetti pervenuti, accertandone i requisiti di ammissibilità, nonché la coerenza degli stessi con le finalità della legge.

La predetta commissione redige per ciascun progetto un'apposita relazione di proposta di ammissibilità o di diniego alla successiva fase istruttoria.

Dei risultati della preselezione e data motivata comunicazione ai soggetti interessati.

4. Il Dipartimento cura l'istruttoria tecnico-economica dei progetti selezionati avvalendosi di esperti tecnico-scientifici ed economici designati dal comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46 citata e scelti tra quelli dell'albo previsto dalla deliberazione del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993.

5. L'istruttoria deve accertare per ciascun progetto, in considerazione della specificità dello stesso, il grado di rispondenza ad uno o più dei seguenti elementi di valutazione:

a) organicità dei progetti nell'ambito di intese e accordi di programma;

b) contributo al riorientamento e al recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, anche se coinvolte in processi di ristrutturazione e di riorganizzazione;

c) recupero dei ricercatori e dei tecnici dei centri di ricerca in crisi con particolare considerazione dell'eventuale riutilizzo delle medesime strutture;

d) prospettive di incremento occupazionale di ricercatori e tecnici con particolare riferimento al predetto personale espulso dai processi produttivi;

e) grado di innovazione dei progetti, anche con riferimento alle problematiche di impatto ambientale, di riciclaggio dei materiali e di recupero energetico;

f) benefici e supporti ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese e al miglioramento dei rapporti tra attività produttive e attività di ricerca;

g) livello qualitativo e patrimonio tecnico-scientifico dei soggetti coinvolti nell'intervento.

Per i progetti di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 1996 è altresì valutata la validità dei programmi organici di intervento.

Sono considerati altresì prioritariamente i progetti di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 dello stesso decreto individuati o individuabili in uno specifico programma organico di intervento.

6. Il Dipartimento nel corso dell'attività istruttoria può, di volta in volta, effettuare audizioni dei soggetti proponenti e, se diversi, dei titolari dei programmi organici di intervento per acquisire elementi integrativi di informazione.

7. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46, citata e successive modificazioni e integrazioni, acquisite le conclusioni istruttorie, esprime la propria proposta sulla ammissibilità dei progetti al finanziamento indicando, altresì, le misure dell'incentivo sulla base dei criteri vigenti in materia di contratti ex art. 10 della predetta legge n. 46. Il comitato si pronuncia altresì sull'ammissibilità dell'affidamento dei contratti agli stessi soggetti proponenti ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 451, citata.

8. Il Ministro approva il progetto con proprio decreto, di norma entro novanta giorni dal termine finale della selezione dei progetti da parte della commissione di cui al precedente comma 3.

9. I contratti di ricerca e/o di formazione e riqualificazione e i relativi capitolati tecnici sono predisposti dal Dipartimento in conformità agli schemi-tipo pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1983 e n. 355 del 28 dicembre 1984 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

10. Il direttore del Dipartimento con proprio decreto procede all'affidamento del contratto al soggetto esecutore, ovvero all'adozione di un provvedimento motivato di non affidamento, ove non ricorrano o siano venuti meno i requisiti per l'affidamento del contratto stesso.

11. L'istituto gestore del fondo speciale per la ricerca applicata, svolti gli accertamenti tecnico-giuridici e assolti gli adempimenti previsti dal decreto di cui al precedente comma e dal relativo capitolato tecnico, provvede alla stipula del contratto entro sessanta giorni dalla data del decreto di affidamento, dandone comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

1. Per la verifica del corretto svolgimento delle attività contrattuali e per quella finale relativa ai risultati conseguiti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica svolge i propri accertamenti in ordine allo stato di avanzamento dei progetti avvalendosi anche della collaborazione di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993 e dell'istituto gestore del fondo per gli esperti amministrativo-contabili.

In relazione alla predetta verifica il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce il parere del comitato tecnico-scientifico.

2. Al termine delle attività dei progetti i relativi risultati sono comunicati al comitato tecnico-scientifico e al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 6

ALLEGATO

SCHEMA DI PROGETTO DI RICERCA E/O DI RIQUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(Art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451)

Spett.le Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica - P.le J.F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA

L'...................................... (impresa ente di ricerca, ente pubblico economico, amministrazione pubblica, anche regionale, altri soggetti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge n. 451/94. Specificare: denominazione, veste giuridica; sede legale ed amministrativa) propone al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica un progetto di ricerca e/o di riqualificazione e formazione professionale della durata prevista di .... (mesi), avente in oggetto .... (titolo) ed un costo preventivato in ....(milioni di lire), da commettere con contratto di ricerca ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Si richiede di affidare l'esecuzione del progetto a........................ .... (soggetti ammissibili di cui agli artt. 2 e 4 della stessa legge. Specificare: denominazione; veste giuridica; sede legale ed amministrativa. Precisare se lo stesso soggetto proponente richiede l'affidamento del contratto).

Si precisa che a fronte del presente progetto sono/non sono stati richiesti/ottenuti altri incentivi da organismi pubblici regionali, nazionali, comunitari o internazionali (in caso affermativo, dichiararli).

Per l'espletamento dell'istruttoria si uniscono 4 copie della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi:

all. 1 - Scenario di riferimento;

all. 2 - Soggetto proponente;

all. 3 - Obiettivi;

all. 4 - Notizie su progetto di ricerca (4/1 - linee strategiche del progetto; 4/2 - soggetto esecutore; 4/3 - programma di attività; 4/4 - costi);

all. 5 - Notizie sul progetto di riqualificazione e/o di formazione professionale (5/1 - linee strategiche del progetto; 5/2 - soggetto esecutore; 5/3 - programma di attività; 5/4 - costi);

all. 6 - Risultati o benefici attesi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria codesto Ministero potrà prendere contatto con .... (indicare il responsabile della ricerca e/o del corso di riqualificazione e formazione professionale ed eventuali altri incaricati con qualifiche, recapiti e telefoni).

Distinti saluti

(Sede, data) ....

Firma..
(lo schema di progetto deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti del soggetto proponente e del soggetto esecutore)

ALLEGATI ALLA DOMANDA

(Tutti gli allegati devono essere sottoscritti e datati dal legale rappresentante in calce al primo foglio e devono riportare il numero delle pagine di cui si compongono).

Allegato 1 - *Scenario di riferimento.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare il quadro di riferimento (settoriale e/o territoriale e/o tecnologico e/o aziendale) da cui scaturiscono le motivazioni di fondo dell'iniziativa.

Devono essere altresì allegati e illustrati, se esistenti, il programma organico di intervento nonché eventuali intese e accordi di programma, nel cui ambito si colloca il progetto.

Allegato 2 - *Soggetto proponente.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità del soggetto a presentare il progetto da commettere con i contratti di ricerca ed il ruolo dello stesso nello scenario di riferimento. Vanno fornite informazioni anagrafiche, sulla compagine sociale, sulle risorse umane e tecniche, sulle attività e sulle linee programmatiche. In particolare devono essere indicati: denominazione, forma giuridica, sede legale, sede amministrativa, codice fiscale/partita I.V.A., estremi eventuale iscrizione CCIAA e INPS, capitale sociale e sua ripartizione, eventuale appartenenza di gruppo con sintetica descrizione del medesimo, organigramma, organi sociali, strutture tecniche e di supporto disponibili, sintetica rappresentazione, anche quantitativa, dell'attività svolta, ultimo bilancio approvato ed eventuale bilancio consolidato del gruppo di appartenenza.

Devono essere, inoltre, indicati i dipendenti in servizio negli ultimi due esercizi, ripartiti secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri.

A parte devono, inoltre, risultare i dipendenti impiegati nel campo della ricerca negli ultimi due esercizi, ripartiti in: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi e addetti ad altre mansioni.

Deve essere inoltre indicato il personale in rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di ricerca e devono essere allegati i relativi contratti e incarichi.

Allegato 3 - *Obiettivi.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare la rispondenza del progetto con gli obiettivi, previsti dalla legge, di salvaguardia e promozione dei livelli occupazionali dei ricercatori e dei tecnici, di miglioramento del rapporto tra attività produttive e attività di ricerca e di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.

Allegato 4 - *Notizie sul progetto di ricerca.*

4/1 - Linee strategiche del progetto.

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare le linee strategiche fondamentali del progetto, le attività proposte e la verificabilità dei risultati attesi.

Vanno inoltre fornite informazioni in merito agli eventuali collegamenti e sinergie del progetto con altre iniziative di ricerca o accordi di programma nazionali, dell'Unione europea o internazionali.

4/2 - Soggetto esecutore.

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità del/i soggetto/i esecutore/i ai benefici previsti dall'art. 11 della legge n. 451/94, citata, gli eventuali rapporti intercorrenti con il soggetto proponente, l'affidabilità economico- finanziaria e l'adeguatezza delle risorse allo svolgimento del progetto e alla sua utilizzazione. Vanno fornite informazioni anagrafiche, sulla compagine sociale, sulle risorse umane e tecniche, etc. (come per il soggetto proponente, con aggiunta di informazioni sul personale e sulle strutture di ricerca, sulle attività di ricerca svolte e sulle spese sostenute nell'ultimo triennio), al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza scientifica, culturale e tecnica del soggetto esecutore.

4/3 - Programma di attività.

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità al finanziamento delle attività proposte, la verificabilità del programma e dei risultati, la congruità delle risorse previste per lo svolgimento del progetto. Il progetto va articolato in sottotemi, con indicazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi e illustrazione delle attività da svolgere. Vanno, inoltre, descritte le strutture di ricerca da utilizzare e vanno individuati i responsabili del progetto, nonché i termini e le modalità di partecipazione, anche finanziaria, dei soggetti aderenti all'iniziativa.

4/4 - Costi.

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità dei costi. L'esposizione va effettuata per ogni sottotema ed articolata per voci di spesa: personale, spese generali, commesse interne, attrezzature e strumentazioni, altri materiali, consulenze, altre prestazioni di terzi.

Allegato 5 - *Notizie sul progetto di riqualificazione e/o di formazione professionale.*

5/1 - Linee strategiche del progetto.

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare le linee strategiche fondamentali del progetto, le attività proposte e la verificabilità dei risultati attesi.

Vanno inoltre fornite informazioni in merito agli eventuali collegamenti e sinergie del progetto con altre iniziative di riqualificazione e/o di formazione professionale o accordi di programma nazionali, dell'Unione europea o internazionali.

5/2 - Soggetto esecutore.

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità del/i soggetto/i esecutore/i ai benefici previsti dall'art. 11 della legge n. 451/94, citata, gli eventuali rapporti intercorrenti con il soggetto proponente, l'affidabilità economico- finanziaria e l'adeguatezza delle risorse allo svolgimento del progetto ed alla sua utilizzazione. Vanno fornite informazioni anagrafiche, sulla compagine sociale, sulle risorse umane e tecniche, etc. (come per il soggetto proponente, con aggiunta di informazioni sul personale e sulle strutture di formazione, sulle attività di riqualificazione e formazione svolte e sulle spese sostenute nell'ultimo triennio), al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezzascientifica, culturale e tecnica del soggetto esecutore.

5/3 - Programma di attività.

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l 'ammissibilità al finanziamento delle attività proposte, la verificabilità del progetto e dei risultati, la congruità delle risorse previste per lo svolgimento dello stesso.

In particolare devono essere descritti: le caratteristiche delle tipologie delle figure professionali da riqualificare e/o formare; i livelli di qualificazione previsti; i corrispondenti percorsi formativi da attivare in relazione alle differenti figure professionali individuate.

Il progetto deve essere articolato in sottotemi, con indicazione delle specifiche tipologie delle figure professionali da riqualificare e/o formare, dei livelli di qualificazione previsti e dei relativi percorsi formativi da attivare, con illustrazione delle attività da svolgere e delle strutture coinvolte nelle attività di formazione.

Per ciascun sottotema devono essere specificate le unità di personale da riqualificare o formare e il relativo titolo di studio richiesto.

Devono, inoltre, essere descritte le strutture coinvolte nelle attività di riqualificazione e/o formazione e individuati i responsabili del progetto, nonché i termini e le modalità di partecipazione, anche finanziaria, dei soggetti aderenti all'iniziativa.

Devono essere, altresì, indicati i collegamenti con l'eventuale progetto di ricerca proposto contestualmente.

5/4 - Costi.

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità dei costi. L'esposizione va effettuata per ogni sottotema e articolata per voci di spesa: spese generali; commesse interne; materiali; consulenze; altre prestazioni di terzi; personale in formazione (soggiorni, missioni, viaggi e copertura assicurativa dei riqualificandi e/o formandi); attività di formazione e riqualificazione (costi relativi alle risorse umane e strumentali direttamente coinvolte per lo svolgimento delle attività di riqualificazione e/o formazione).

Allegato 6 - *Risultati o benefici attesi.*

Scopo dell'allegato è di fornire le informazioni necessarie a valutare il prevedibile ritorno economico degli obiettivi programmati attraverso un'analisi costi-benefici del progetto, nonché le prospettive di utilizzazione dei predetti risultati in termini di ricadute industriali volte a favorire condizioni di sviluppo competitivo e di salvaguardia e/o di incremento occupazionale.

97A1514

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'iniziativa comunitaria pesca per il periodo 1996-1998.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/87 e del decreto legislativo n. 96/93, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/01, così come modificata dalla comunicazione 95/C 20/06 (G.U. delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994 e n. C 20 del 25 gennaio 1995), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(95) 41 del 19 maggio 1995, recante la concessione di contributi comunitari per un programma operativo da realizzare in Italia nell'ambito della iniziativa comunitaria Pesca;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione - ammontanti a 34.170 Mecu per il periodo 1995-1999 - ivi compresa la quota relativa al 1994 - a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sullo Strumento finanziario di orientamento della pesca, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 44.395 miliardi di lire, di cui 34,313 miliardi di lire per gli anni 1995-1998 e 10,082 miliardi di lire per l'anno 1999;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/87;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione limitatamente al periodo 1996-1998 - atteso che l'annualità 1995 è stata ricompresa in quella seguente - rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Preso atto che la gestione dell'iniziativa predetta è affidata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura per gli interventi multiarea e per quelli che si effettuano nelle regioni Lazio, Liguria e Campania, mentre è affidata alle amministrazioni regionali per Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna (provincia di Ferrara), Toscana, Marche, Puglia, Sicilia e Sardegna;

Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura n. 62308463 e n. 62310195, datate rispettivamente 31 luglio 1996 e 13 settembre 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Pesca, relativa al rafforzamento e alla diversificazione dell'economia nelle zone particolarmente dipendenti dalla pesca, per il periodo 1996-1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 34,313 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera in relazione alle sole quote a gestione regionale o provinciale. I pagamenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura per le azioni a gestione centrale, dalle regioni interessate e dall'amministrazione provinciale di Ferrara per le azioni gestite direttamente da queste ultime.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, il Fondo è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascun intervento.

4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, le regioni interessate e l'amministrazione provinciale di Ferrara adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell' esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultanti dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Fermi restando i necessari controlli di competenza da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione delle varie misure, il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 47

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA «PESCA» PERIODO 1996-1998

(in miliardi di lire)

Azioni a gestione centrale (MIRAAF)	Fondo di rotazione legge n. 183/1987 1996	1997	1998	Totale
Campania	0,311	0,201	0,201	0,713
Liguria	0,023	0,015	0,015	0,053
Lazio	0,436	0,333	0,333	1,102
Multiarea OB.1	1,166	0,754	0,754	2,674
Multiarea fuori OB.1	3,350	2,557	2,557	8,464
Sub-totale	5,286	3,860	3,860	13,006

Azioni a gestione regionale	Fondo di rotazione legge n. 183/1987 1996	1997	1998	Totale
Puglia	2,958	1,914	1,914	6,786
Sicilia	1,791	1,159	1,159	4,109
Sardegna	0,658	0,502	0,502	1,662
Friuli-Venezia Giulia	0,829	0,633	0,633	2,095
Veneto	1,164	0,888	0,888	2,940
Emilia-Romagna (*)	0,683	0,521	0,521	1,725
Toscana	0,208	0,159	0,159	0,526
Marche	0,580	0,442	0,442	1,464
Sub-totale	8.871	6,218	6.218	21.307
Totale complessivo	14,157	10,078	10,078	34.313

(*) Provincia di Ferrara.

97A1518

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma per l'anno 1995, degli interventi finanziari, relativi alle iniziative pilota, di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 2084/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal Regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal Regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal Regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto Regolamento n. 2084/93, che prevede la possibilità che il Fondo sociale europeo finanzi, al di fuori dei quadri comunitari di sostegno, azioni di preparazione, valutazione e sorveglianza, necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 del medesimo Regolamento;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 101/95, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995 «Attuativa interventi 1995 (art. 6, reg. 2084/93)»;

Viste le lettere SG (96) D/4084 del 22 aprile 1996; SG (96) D/4090 del 22 aprile 1996; SG (96) D/4120 del 22 aprile 1996; SG (96) D/4122 del 22 aprile 1996; con le quali la Commissione europea comunicava la concessione di contributi finanziari a favore di quattro progetti pilota nell'ambito dell'art. 6 del regolamento 2084/93 del F.S.E., selezionati tra quelli presentati in esito alla predetta circolare n. 101/95 del 12 agosto 1995;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla Commissione europea, ammontanti complessivamente a 952.149 ECU a valere sul Fondo Sociale Europeo per l'anno 1995, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse pubbliche nazionali valutate in lire 1,870 miliardi;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, per l'importo complessivo di lire 1,870 miliardi per l'anno 1995;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 5479/6 del 16 settembre 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il programma delle iniziative pilota rientranti nel campo di applicazione dell'art. 6 del Regolamento CEE n. 2084/93, richiamato in premessa, ammonta — come da allegato quadro finanziario — a complessive lire 2,500 miliardi, di cui lire 1,870 miliardi a carico del Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge 183/87 e lire 0,630 miliardi a carico dei privati.

2. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione vengono effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e sono disposti sulla base di richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale relativa all'anno 1995, stabilita dalla presente delibera, anche negli anni successivi fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i necessari controlli di competenza.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 49

INIZIATIVE PILOTA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 6 REG. (CEE) N. 2084/93

(Milioni di lire)

Titolare	Progr. operativo		Titolo progetto	Quota nazionale F. di R. L. 183/87	Privati	Totale
Comune di Gubbio	958004	I O	Jobnet	1.153	577	1.731
Comune di Sassuolo	958001	I O	Arianna	238	53	290
Comune di Presci	958002	I O	Caronte	363	—	363
Agenzia impiego Basilicata	958003	I O	Servizio gestione incontro - Domanda offerta lavoro fenomeni	116	—	116
Totale anno 1995				1.870	630	2.500

97A1519

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel 1996 nel settore della protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitati e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visti i regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2157/92, relativi alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico nonché i regolamenti (CEE) n. 3529/86 e n. 2158/92, relativi alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1696/87, n. 1697/87 e n. 1170/93 recanti talune modalità d'applicazione dei suddetti regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea ha adottato le decisioni di approvazione per taluni progetti presentati dal Governo italiano, ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2157/92 e n. 2158/92;

Viste le note n. 23635 e n. 32721 datate, rispettivamente, 17 luglio e 17 settembre 1996, con le quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, quantifica in 13.693,6 milioni di lire il fabbisogno finanziario per l'anno 1996 e precedenti, di cui 1.046 milioni di lire a fronte del regolamento (CEE) n. 2157/92 e 12.647,6 milioni di lire a fronte del regolamento (CEE) n. 2158/92;

Considerato che per tale fabbisogno e necessario ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi nel settore della protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi è disposto, per l'anno 1996 e precedenti, un finanziamento in favore dei soggetti interessati pari a 13.693,6 milioni di lire, di cui 1.046 milioni di lire a fronte del regolamento (CEE) n. 2157/92 e 12.647,6 milioni di lire a fronte del regolamento (CEE) n. 2158/92, a valere sulle risorse della legge n. 183/1987, come indicato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata sulla base delle richieste inoltrate per il tramite del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per i progetti di competenza regionale e dallo stesso Ministero per i progetti di propria competenza.

Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte del soggetto responsabile dell'attuazione, anche su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dall'Unione europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario. Per i predetti regolamenti, il Fondo di rotazione anticipa, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione, la quota comunitaria, acquisendo i relativi rimborsi.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1996 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto.

5. I soggetti interessati adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi in questione.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Fermi restando i necessari controlli di competenza da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 48

ALLEGATO

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DA EFFETTUARSI NEL 1996 NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E CONTRO GLI INCENDI

(in milioni di lire)

Soggetti	N. progetto	Reg.to n. 2157/92	Reg.to n. 2158/92	Totale
Liguria	94.61.IT.007		41,7	41,7
Valle d'Aosta	95.61.IT.004 96.61.IT.003		1430,7	1430,7

Soggetti	N. progetto	Reg.to n. 2157/92	Reg.to n. 2158/92	Totale
Veneto	96.61.IT.004		773,1	773,1
Toscana	96.06.IT.005	600,0		600,0
	96.61.IT.005		624,7	624,7
Abruzzo	96.61.IT.007		680,0	680,0
Puglia	96.61.IT.010		547,4	547,4
Calabria	96.61.IT.011 96.61.IT.012		4497,0	4497,0
Sicilia	95.61.IT.015		1.000,0	1.000,0
M.R.A.A.F.:				
- Corpo forestale dello Stato	96.61.IT.002		3.053,0	3.053,0
- C.F.S. Italia 1 (Rete Indefo)	96.60.IT.001	180,0		180,0
- C.F.S. Italia 2 (Ambiente Italia)	96.60.IT.003	266,0		266,0
Totale . . .		1.046,0	12.647,6	13.693,6

97A1520

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1996.

Un albero per ogni neonato. Riparto fondi anno 1996. Legge n. 113 del 29 gennaio 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 113 del 29 gennaio 1992, concernente l'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 1, che stabilisce la cessazione del finanziamento a favore delle regioni a statuto ordinario per quel che riguarda l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113;

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998» ed in particolare il cap. 8253 - «Categoria XII Trasferimenti» dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nel quale sono iscritti lire 826 milioni da assegnare alle regioni e province autonome per l'attuazione della legge n. 113/1992;

Considerato che all'onere derivante dall'attuazione della legge n. 113/1992 per l'anno 1996 si provvede mediante l'apposito stanziamento iscritto nel capitolo n. 8253 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1996 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la proposta di riparto per l'anno 1996 presentata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 41003 del 30 ottobre 1996;

Considerato che su detto piano di riparto la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988 ha espresso il previsto parere nella seduta del 19 dicembre 1996;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 113/1992, è approvato il sottoindicato piano di riparto dei fondi recati per l'anno 1996 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Regioni	Media nascite 1990-94	Media popolaz. residente 1990-94	Coefficiente nascite	Coefficiente popolazione residente	Coefficiente medio	Importi assegnati (lire)
—	—	—	—	—	—	—
Provincia autonoma di Bolzano	5.268	444.190	5,19	4,98	5,09	42.007.560
Provincia autonoma di Trento	4.465	453.275	4,40	5,08	4,74	39.161.382
Valle d'Aosta	973	117.058	0,96	1,31	1,14	9.380.736
Friuli-Venezia Giulia	8.513	1.194.813	8,39	13,40	10,89	89.978.485
Sicilia	65.973	5.052.777	64,99	56,67	60,83	502.453.654
Sardegna	16.320	1.654.164	16,08	18,55	17,31	143.018.182
Totale	101.512	8.916.277	100,00	100,00	100,00	826.000.000

Roma, addì 20 dicembre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 44

97A1521

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 1997.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito della Mediolanum assicurazioni S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, 23 dicembre 1986, 6 settembre 1993 ed i provvedimenti ISVAP di estensione dell'autorizzazione 14 febbraio 1995 e 13 giugno 1996 rilasciati alla Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Paleocapa 3;

Vista l'istanza di rinunzia all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito, presentata in data 4 febbraio 1997 dalla Mediolanum assicurazioni S.p.a.;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1492

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 febbraio 1997 il Ministro - Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jozef Cibula console generale della Repubblica slovacca a Padova.

97A1495

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1997, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alla guardia giurata Maurizio Stelluccio, con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione non esitava ad affrontare un giovane armato che insieme ad un complice tentava una rapina in una gioielleria. Nella collùttazione, nonostante fosse stato esploso un colpo, riusciva a disarmarlo e a far desistere dall'azione criminosa i due malviventi, che si davano alla fuga. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo ed elette virtù civiche». — 13 febbraio 1996 - Brindisi.

97A1494

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1997, è conferita la medaglia d'argento al merito civile all'operatore della Polizia di Stato Giuseppe Iannece, con la seguente motivazione: «Con grande coraggio ed altissimo senso civico metteva più volte a repentaglio la propria incolumità per proteggere quella dei cittadini e per assicurare malfattori alla giustizia, prodigandosi, generosamente ed instancabilmente, in una fattiva opera di collaborazione con le forze dell'ordine». — Oliveto Citra (Salerno).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1997, è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile al sig. Stefano Fantini, con la seguente motivazione: «Nel generoso tentativo di portare soccorso ad una persona anziana, che colta da malore invocava aiuto all'interno del proprio appartamento, cadeva dalla finestra del secondo piano di uno stabile, procurandosi gravi fratture. Nobile esempio di solidarietà umana». — 24 febbraio 1992 - Roma.

97A1493

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996-1999 (codice 036777)

A norma del decreto ministeriale 24 settembre 1996 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230, del 1° ottobre 1996, si rende noto che il 3 marzo 1997 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7,50%-1° ottobre 1996/1999.

97A1563

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996-2001 (codice 036778)

A norma del decreto ministeriale 24 settembre 1996 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230, del 1° ottobre 1996, si rende noto che il 3 marzo 1997 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato completerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001.

97A1564

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 febbraio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1680,71
ECU	1931,47
Marco tedesco	994,21
Franco francese	294,81
Lira sterlina	2733,17
Fiorino olandese	884,35
Franco belga	48,203
Peseta spagnola	11,727
Corona danese	260,62
Lira irlandese	2652,66
Dracma greca	6,361
Escudo portoghese	9,901
Dollaro canadese	1229,31
Yen giapponese	13,874
Franco svizzero	1137,31
Scellino austriaco	141,26
Corona norvegese	250,24
Corona svedese	224,71
Marco finlandese	333,87
Dollaro australiano	1304,90

97A1619

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gonal-F - Follitropina alfa»

Con decisione della Commissione europea n. C(97) 162 e C(97) 159 del 20 gennaio 1997, notificata alla Repubblica italiana il 22 gennaio 1997, pervenuta a questa amministrazione in data 10 febbraio 1997, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Gonal - F - Follitropina Alfa. (Iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/95/001-016) è stata così modificata:

L'allegato I (riassunto delle caratteristiche del prodotto) è sostituito dall'allegato I della predetta decisione.

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

GONAL-F ® 75

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

GONAL-F® contiene 75 UI di ormone follicolostimolante ricombinante umano (Follitropina alfa p-INN), ottenuto da cellule di mammifero Chinese Hamster Ovary (CHO), mediante tecniche di ingegneria genetica, con un'attività specifica compresa tra 7000-14000 UI FSH/mg*.

* Tale range per l'attività specifica riflette l'imprecisione del saggio biologico impiegato nella determinazione del titolo, piuttosto che la variabilità del prodotto.

3. FORMA FARMACEUTICA

Liofilizzato sterile da ricostituire con il solvente (acqua per preparazioni iniettabili). Dopo la ricostituzione con il diluente, GONAL-F® ha un pH compreso tra 6.5 e 7.5.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

(i) GONAL-F® è indicato in donne con anovulazione (inclusa la Sindrome dell'Ovaio Policistico) che non rispondono al trattamento con clomifene citrato.

(ii) GONAL-F® è indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo in donne sottoposte ad induzione della superovulazione nei programmi di fertilizzazione in vitro ed altre tecniche di riproduzione assistita (FIVET- GIFT- ZIFT).

4.2 Posologia e modo di somministrazione

GONAL-F® deve essere somministrato per via sottocutanea.
Il prodotto liofilizzato va ricostituito immediatamente prima dell'uso con il solvente annesso alla confezione; al fine di evitare l'iniezione di un volume eccessivo, è possibile ricostituire fino a 3 fiale/flacone di GONAL-F® 75 in 1 ml di diluente.

Pazienti con anovulazione (inclusa la Sindrome dell'Ovaio Policistico):
L'obiettivo del trattamento è quello di stimolare la maturazione di un singolo follicolo di Graaf che andrà incontro ad ovulazione dopo somministrazione di gonadotropina corionica (HCG).Il trattamento con il farmaco può essere effettuato con iniezioni giornaliere e la terapia deve iniziare entro i primi 7 giorni del ciclo.

La posologia va adattata caso per caso in base alla risposta individuale che va valutata attraverso lo studio ecografico delle dimensioni del follicolo e/o mediante il dosaggio degli estrogeni. Lo schema posologico più comune prevede iniezioni giornaliere di 75-150 UI di GONAL-F® che possono essere aumentate, se necessario, di 37,5 UI - 75 UI ad intervalli di 7 o 14 giorni per ottenere una risposta adeguata ma non eccessiva. La dose massima giornaliera non deve superare le 225 UI di FSH. Se la paziente non risponde adeguatamente dopo 4 settimane di trattamento il ciclo di terapia deve essere interrotto : il ciclo terapeutico seguente dovrà iniziare con dosi superiori a quelle raggiunte nel ciclo precedentemente interrotto.

Una volta ottenuta la risposta ottimale, 24-48 ore dopo l'ultima iniezione di GONAL-F® è necessario somministare da 5000 a 10000 UI di HCG in unica somministrazione: è preferibile che la paziente abbia rapporti sessuali a scopo procreativo sia il giorno della somministrazione di HCG che quello successivo.
Se si ottiene una risposta eccessiva, si deve interrompere il trattamento con GONAL-F® e rinunciare alla somministrazione di HCG (vedere Avvertenze). Nel ciclo successivo il trattamento deve essere ripreso con un dosaggio più basso.

Induzione della superovulazione per programmi di fertilizzazione in vitro ed altre tecniche di riproduzione assistita:
Il regime comunemente adottato nella superovulazione prevede la somministrazione di 150-225 UI di GONAL-F® al giorno iniziando il 2° o 3° giorno del ciclo.
Il trattamento viene continuato finchè non viene raggiunto un adeguato sviluppo follicolare (valutato mediante monitoraggio della concentrazione degli estrogeni e/o mediante monitoraggio ecografico) adattando la dose in base alla risposta della paziente fino ad un massimo di 450 UI al giorno. In genere un adeguato sviluppo follicolare viene raggiunto intorno al 10° giorno di trattamento (range compreso tra 5 e 20 giorni).

Per indurre la maturazione follicolare finale devono essere somministrate fino a 10.000 UI di gonadotropina corionica (HCG), in unica somministrazione, 24-48 ore dopo l'ultima somministrazione di GONAL-F®.

Comunemente si provoca una down-regulation con farmaci GnRH agonisti al fine di sopprimere il picco dell'LH endogeno e di controllarne la secrezione tonica.
Lo schema di trattamento più comune prevede l'utilizzo del GONAL-F® circa 2 settimane dopo l'inizio della terapia con il GnRH agonista; entrambi i trattamenti vengono continuati fino a quando si raggiunge un adeguato sviluppo follicolare.

Uno schema orientativo di trattamento potrebbe essere il seguente: dopo 2 settimane di trattamento con un GnRH agonista, somministrare 225 UI di GONAL-F® per i primi 7 giorni e quindi aggiustare la dose secondo la risposta ovarica.

L'esperienza acquisita nella FIVET indica che in genere la percentuale di successi rimane stabile durante i primi quattro tentativi, per poi diminuire successivamente in maniera graduale.
L'equivalenza in termini di attività biologica del GONAL-F® con preparazioni contenenti FSH di origine urinaria non è stata definitivamente accertata. Tuttavia la valutazione clinica del GONAL-F® indica che i dosaggi del prodotto, i regimi di somministrazione e le procedure di monitoraggio non dovrebbero differire da quelle attualmente adottate per le preparazioni contenenti FSH di origine urinaria.

4.3 Controindicazioni

GONAL-F® è controindicato nei casi di:
- gravidanza
- ingrossamento ovarico o cisti non dovute a sindrome dell'ovaio policistico
- emorragie ginecologiche ad eziologia sconosciuta
- carcinoma dell'ovaio
- dell'utero e della mammella
- tumori dell'ipotalamo e dell'ipofisi
- ipersensibilità già nota all'ormone follicolostimolante

GONAL-F® è controindicato anche quando non possa essere ottenuta una risposta efficace a causa di:
- insufficienza ovarica primitiva
- malformazioni degli organi sessuali incompatibili con una gravidanza

fibromi uterini incompatibili con una gravidanza

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Prima di iniziare il trattamento con GONAL-F® dovrebbe essere adeguatamente verificata l'infertilità di coppia e dovrebbero essere valutate eventuali controindicazioni per la gravidanza. In particolare le pazienti dovrebbero essere esaminate per verificare eventuale presenza di ipotiroidismo, insufficienza corticosurrenalica, iperprolattinemia, tumori ipotalamici o ipofisari ed effettuare la terapia del caso. Le pazienti sottoposte alla stimolazione dello sviluppo follicolare presentano un rischio maggiore di iperstimolazione a causa dell'eccessiva risposta estrogenica e dello sviluppo follicolare multiplo. Nelle tecniche di riproduzione assistita l'aspirazione di tutti i follicoli prima dell'ovulazione puo tuttavia ridurre l'incidenza dell'iperstimolazione. L'iperstimolazione ovarica puo divenire un evento clinico serio caratterizzato da larghe cisti che possono facilmente rompersi. Una significativa iperstimolazione dovuta ad un'eccessiva risposta ovarica può essere evitata se non viene somministrato l'hCG per indurre l'ovulazione. E' consigliabile in questi casi non somministrare hCG e consigliare la paziente di astenersi dall'avere rapporti sessuali per almeno 4 giorni.

Si raccomanda un attento monitoraggio della risposta ovarica tramite ultrasuoni, prima e durante la terapia di stimolazione, specialmente nelle pazienti che presentano la Sindrome dell'Ovaio Policistico.

Il rischio di gravidanze multiple a seguito dell'impiego di tecniche di riproduzione assistita è correlato al numero di ovociti/embrioni trasferiti. Nelle pazienti sottoposte ad induzione dell'ovulazione l'incidenza di gravidanze multiple e nascite gemellari è aumentata in rapporto ai concepimenti fisiologici.

Si raccomanda l'esecuzione di ecografie pelviche ed il dosaggio dei livelli sierici di estradiolo al fine di ridurre i rischi di sindrome da iperstimolazione ovarica e di gravidanze multiple. I principali fattori di rischio nelle pazienti anovulatorie sono rappresentati da livelli di estradiolo maggiori di 900 pg/ml e dalla dimonstrazione ecografica di più di tre follicoli di diametro uguale o superiore a 14 mm. Nelle tecniche di reproduzione assistita i principali fattori di rischio sono rappresentati da livelli di estradiolo maggiori di 3000 pg/ml e dalla presenza di 20 o più follicoli di diametro uguale o superiore a 12 mm. Quando i livelli di estradiolo superano 5500 pg/ml, in presenza di 40 o più follicoli, é opportuno evitare la somministrazione della hCG.

L'aderenza ai dosaggi raccomandati, alle modalità di somministrazione ed un attento monitoraggio della terapia possono minimizzare l'incidenza di iperstimolazione ovarica e gravidanze multiple (vedere punti 4.2 e 4.8).

La frequenza di aborto è più alta rispetto alla popolazione normale, ma è simile alla frequenza riscontrata in donne con altri problemi di fertilità.

Non sono stati descritti casi di ipersensibilità al GONAL-F®, tuttavia non è possibile escludere l'insorgenza di reazioni di natura anafilattica soprattutto in pazienti con anamnesi positiva per fenomeni di ipersensibilità in seguito alla somministrazione di prodotti a base di gonadotropine. In questa categoria di pazienti la prima somministrazione di Gonal-F®, dovrebbe essere preferibilmente eseguita in ambiente medico con la disponibilità di apparecchiature per la rianimazione cardio-polmonare. L'autosomministrazione di Gonal-F® dovrebbe essere consentita esclusivamente a pazienti ben motivate, adeguatamente addestrate e con la disponibilità di accesso ai consigli di un esperto.

4.5 Interazioni con altri medicinali e interazioni di qualsiasi altro genere

L'uso concomitante di GONAL-F® con altri farmaci stimolanti l'ovulazione può determinare un potenziamento della risposta follicolare, mentre il concomitante uso di un farmaco GnRH agonista, determinando desensibilizzazione ipofisaria, può richiedere un aumento del dosaggio di GONAL-F® necessario per ottenere una adeguata risposta ovarica.

Non sono state segnalate incompatibilità tra GONAL-F® ed altri farmaci.

GONAL-F® non deve essere somministrato con altri farmaci nella stessa siringa.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

GONAL-F® non deve essere somministrato in caso di gravidanza e durante l'allattamento.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine

GONAL-F® non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine.

4.8 Effetti indesiderati

A seguito di terapia con GONAL-F® sono state riscontrate reazioni locali nel luogo di iniezione (dolore, arrossamento e irritazione).

Il trattamento con GONAL-F® comporta la possibilità di iperstimolazione ovarica che può verificarsi con un'incidenza superiore nelle pazienti con sindrome dell'ovaio policistico. I primi sintomi della iperstimolazione ovarica sono dolori pelvici a volte in combinazione con nausea, vomito ed aumento di peso. In casi gravi, ma rari, una sindrome di iperstimolazione ovarica con chiaro ingrossamento delle ovaie può accompagnarsi ad accumulo di liquidi nell'addome e nel torace così come a più serie complicanze tromboemboliche che raramente possono anche verificarsi indipendentemente da una sindrome di iperstimolazione. All'apparire di tali sintomi si consiglia un attento esame medico ed una valutazione ecografica. In considerazione di quanto precedentemente detto, quando la risposta ovarica è eccessiva, il trattamento con GONAL-F® dovrebbe essere sospeso e si deve rinunciare al trattamento con hCG per l'induzione dell'ovulazione. In questo modo verrebbero ridotte le possibilità di sviluppare la sindrome dell'iperstimolazione ovarica.

L'incidenza di gravidanze multiple è aumentata dal GONAL-F® in confronto al concepimento naturale La maggioranza dei concepimenti multipli è risultata essere gemellare; nella fertilizzazione in vitro è in relazione al numero di embrioni trasferiti.

In uno studio clinico pazienti con anovulazione affette da infertilità di tipo II secondo la classificazione OMS sono state trattate con GONAL-F® seguendo un protocollo "a basse dosi" che prevedeva la somministrazione di 75 UI di FSH/die per un massimo di 14 giorni fino al raggiungimento di un adeguato sviluppo follicolare. Se dopo 14 giorni di terapia non si registrava un adeguato sviluppo follicolare la dose giornaliera veniva aumentata di 37.5UI die.

Qualunque successivo incremento del dosaggio poteva essere effettuato solo dopo 7 giorni di trattamento e l'incremento non era mai superiore a 37,5 UI di FSH.

Su 110 pazienti trattate per un totale di 26[illegible] osservato un solo casi di sindrome da iperstimolazione ovarica (0,4 %). L'8% delle gravidanze cliniche ed il 6% dei parti sono risultati multipli.

In rari casi alla terapia con menotropina/gonadotropina corionica si sono accompagnati fenomeni di tromboembolia arteriosa che potrebbero verificarsi anche nel corso del trattamento con GONAL-F® /hCG.

La frequenza di aborto è paragonabile a quella riscontrata nelle pazienti affette da altri problemi di fertilità. In pazienti con precedenti disturbi alle tube esiste la possibilità che si verifichino gravidanze ectopiche.

Durante gli studi clinici il 24% dei pazienti ha riportato una o più reazioni locali di grado da moderato a grave in seguito all'iniezione di GONAL-F®. Tra queste la più frequente è stata il dolore. Tali reazioni comparse soprattutto nei primi giorni di trattamento non hanno richiesto trattamenti specifici nè interruzione della terapia.

4.9 Sovradosaggio

Non sono stati descritti effetti di sovradosaggio dovuti a GONAL-F® , tuttavia potrebbe verificarsi una sindrome da iperstimolazione così come descritto nel capitolo Avvertenze e Precauzioni.

5. PROPRIETA FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Gonadotropine, codice ATC: G03G

GONAL-F® è ormone follicolostimolante umano ottenuto con tecniche di ingegneria genetica in cellule di mammifero Chinese Hamster Ovary (CHO). Il principale effetto della somministrazione parenterale dell'FSH è lo sviluppo di follicoli di Graaf maturi.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Dopo somministrazione per via endovenosa, GONAL-F® si distribuisce nello spazio liquido extracellulare con un'emivita iniziale di circa 2 ore e viene eliminato con una emivita terminale di circa 1 giorno.

Il volume di distribuzione allo stadio stazionario è di 10 litri e la clearance totale è di 0,6 l/ora. Un ottavo della dose somministrata viene eliminata con le urine.

Dopo somministrazione per via sottocutanea, la biodisponibilità assoluta è di circa il 70%. Dopo somministrazioni ripetute la concentrazione di GONAL-F® allo stadio stazionario si raggiunge entro 3-4 giorni ed è 3 volte superiore a quella che si ottiene dopo somministrazione singola.
GONAL-F® stimola efficacemente lo sviluppo follicolare e la steroidogenesi anche nelle donne con soppressa secrezione delle gonadotropine endogene, nonostante livelli non misurabili di LH.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

In un ampio spettro di studi di tossicologia, acuta e cronica (fino a 13 settimane) negli animali (cani, gatti, scimmie) e di mutagenesi non sono stati riscontrati effetti degni di rilievo.

In ratti esposti a dosi farmacologiche di r-hFSH (≥40 UI/Kg/al giorno) per periodi prolungati è stata osservata una compromissione della fertilità.

Somministrato a dosi elevate (≥ 5 UI/Kg/al giorno) follitropina alfa ha causato la diminuzione nel numero di feti vivi, senza peraltro essere teratogeno, e distocia simile a quella osservata con hMG di origine urinaria. Tuttavia, dal momento che GONAL-F® è controindicato in gravidanza, questi dati sono di scarsa rilevanza clinica.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Saccarosio
Sodio fosfato bibasico biidrato
Sodio fosfato monobasico biidrato
Acido fosforico
Idrossido di sodio

6.2 Incompatibilità

Non esistono incompatibilità chimiché con GONAL-F®

6.3 Periodo di stabilità

Il prodotto liofilizzato è stabile per 24 mesi conservato a temperatura non superiore a + 25 °C, protetto dalla luce.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura non superiore a + 25 °C, protetto dalla luce.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Polvere liofilizzata
Tipo: fiale o flaconi in vetro neutro bianco
Contenuto: follitropina alfa 75
saccarosio, sodio fosfato bibasico biidrato
sodio fosfato monobasico biidrato
acido fosforico
idrossido di sodio
azoto

Fiala di solvente
Tipo: fiale in vetro neutro bianco
Contenuto: acqua per iniettabili 1 ml

6.6 Istruzioni per l'impiego/la manipolazione e per l'eliminazione del medicinale inutilizzato o degli scarti del suddetto medicinale (se necessario)

GONAL-F® é presentato in contenitori monodose.

Per ridurre al minimo le potenziali perdite di FSH per assorbimento alla siringa, GONAL-F® dovrebbe preferibilmente essere somministrato subito dopo la ricostituzione.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

ARES-SERONO (EUROPE) Ltd
112 Harley Street
LONDON W1N 1AF
INGHILTERRA

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

No. nel Registro Comunitario	Dosaggi e presentazione del prodotto medicinale
EU/1/95/001/001	75 IU - 1 fiala liof. + 1 fiala solv.
EU/1/95/001/002	75 IU - 3 fiale liof. + 3 fiale solv.
EU/1/95/001/003	75 IU - 5 fiale liof. + 5 fiale solv
EU/1/95/001/004	75 IU -10 fiale liof. + 10 fiale solv.
EU/1/95/001/005	75 IU - 1 flac. liof. + 1 fiala solv.
EU/1/95/001/006	75 IU - 3 flac. liof. + 3 fiale solv.
EU/1/95/001/007	75 IU - 5 flac. liof. + 5 fiale solv.
EU/1/95/001/008	75 IU - 10 flac. liof. + 10 fiale solv.

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

20 Ottobre 1995.

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

GONAL-F ® 150

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

GONAL-F® contiene 150 UI di ormone follicolostimolante ricombinante umano (Follitropina alfa p-INN), ottenuto da cellule di mammifero Chinese Hamster Ovary (CHO), mediante tecniche di ingegneria genetica, con un'attività specifica compresa tra 7000-14000 UI FSH/mg*.

* Tale range per l'attività specifica riflette l'imprecisione del saggio biologico impiegato nella determinazione del titolo, piuttosto che la variabilità del prodotto.

3. FORMA FARMACEUTICA

Liofilizzato sterile da ricostituire con il solvente (acqua per preparazioni iniettabili). Dopo la ricostituzione con il diluente, GONAL-F® ha un pH compreso tra 6.5 e 7.5.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

(i) GONAL-F® è indicato in donne con anovulazione (inclusa la Sindrome dell'Ovaio Policistico) che non rispondono al trattamento con clomifene citrato.

(ii) GONAL-F® e indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo in donne sottoposte ad induzione della superovulazione nei programmi di fertilizzazione in vitro ed altre tecniche di riproduzione assistita (FIVET- GIFT- ZIFT).

4.2 Posologia e modo di somministrazione

GONAL-F® deve essere somministrato per via sottocutanea.
Il prodotto liofilizzato va ricostituito immediatamente prima dell'uso con il solvente annesso alla confezione; al fine di evitare l'iniezione di un volume eccessivo, è possibile ricostituire fino a 3 fiale/flacone di GONAL-F® 150 in 1 ml di diluente.

<u>Pazienti con anovulazione (inclusa la Sindrome dell'Ovaio Policistico):</u>
L'obiettivo del trattamento è quello di stimolare la maturazione di un singolo follicolo di Graaf che andrà incontro ad ovulazione dopo somministrazione di gonadotropina corionica (HCG).Il trattamento con il farmaco può essere effettuato con iniezioni giornaliere e la terapia deve iniziare entro i primi 7 giorni del ciclo.

La posologia va adattata caso per caso in base alla risposta individuale che va valutata attraverso lo studio ecografico delle dimensioni del follicolo e/o mediante il dosaggio degli estrogeni. Lo schema posologico più comune prevede iniezioni giornaliere di 75-150 UI di GONAL-F® che possono essere aumentate, se necessario, di 37,5 UI - 75 UI ad intervalli di 7 o 14 giorni per ottenere una risposta adeguata ma non eccessiva. La dose massima giornaliera non deve superare le 225 UI di FSH. Se la paziente non risponde adeguatamente dopo 4 settimane di trattamento il ciclo di terapia deve essere interrotto : il ciclo terapeutico seguente dovrà iniziare con dosi superiori a quelle raggiunte nel ciclo precedentemente interrotto.

Una volta ottenuta la risposta ottimale, 24-48 ore dopo l'ultima iniezione di GONAL-F® è necessario somministare da 5000 a 10000 UI di HCG in unica somministrazione: è preferibile che la

paziente abbia rapporti sessuali a scopo procreativo.sia il giorno della somministrazione di HCG che quello successivo.
Se si ottiene una risposta eccessiva, si deve interrompere il trattamento con GONAL-F® e rinunciare alla somministrazione di HCG (vedere Avvertenze). Nel ciclo successivo il trattamento deve essere ripreso con un dosaggio più basso.

Induzione della superovulazione per programmi di fertilizzazione in vitro ed altre tecniche di riproduzione assistita:
Il regime comunemente adottato nella superovulazione prevede la somministrazione di 150-225 UI di GONAL-F® al giorno iniziando il 2° o 3° giorno del ciclo.
Il trattamento viene continuato finchè non viene raggiunto un adeguato sviluppo follicolare (valutato mediante monitoraggio della concentrazione degli estrogeni e/o mediante monitoraggio ecografico) adattando la dose in base alla risposta della paziente fino ad un massimo di 450 UI al giorno. In genere un adeguato sviluppo follicolare viene raggiunto intorno al 10° giorno di trattamento (range compreso tra 5 e 20 giorni).

Per indurre la maturazione follicolare finale devono essere somministrate fino a 10.000 UI di gonadotropina corionica (HCG), in unica somministrazione, 24-48 ore dopo l'ultima somministrazione di GONAL-F®.

Comunemente si provoca una down-regulation con farmaci GnRH agonisti al fine di sopprimere il picco dell'LH endogeno e di controllarne la secrezione tonica.
Lo schema di trattamento più comune prevede l'utilizzo del GONAL-F® circa 2 settimane dopo l'inizio della terapia con il GnRH agonista; entrambi i trattamenti vengono continuati fino a quando si raggiunge un adeguato sviluppo follicolare.

Uno schema orientativo di trattamento potrebbe essere il seguente: dopo 2 settimane di trattamento con un GnRH agonista, somministrare 225 UI di GONAL-F® per i primi 7 giorni e quindi aggiustare la dose secondo la risposta ovarica.

L'esperienza acquisita nella FIVET indica che in genere la percentuale di successi rimane stabile durante i primi quattro tentativi, per poi diminuire successivamente in maniera graduale.
L'equivalenza in termini di attività biologica del GONAL-F® con preparazioni contenenti FSH di origine urinaria non è stata definitivamente accertata. Tuttavia la valutazione clinica del GONAL-F® indica che i dosaggi del prodotto, i regimi di somministrazione e le procedure di monitoraggio non dovrebbero differire da quelle attualmente adottate per le preparazioni contenenti FSH di origine urinaria.

4.3 Controindicazioni

GONAL-F® è controindicato nei casi di:
- gravidanza
- ingrossamento ovarico o cisti non dovute a sindrome dell'ovaio policistico
- emorragie ginecologiche ad eziologia sconosciuta
- carcinoma dell'ovaio
- dell'utero e della mammella
- tumori dell'ipotalamo e dell'ipofisi
- ipersensibilità già nota all'ormone follicolostimolante

GONAL-F® è controindicato anche quando non possa essere ottenuta una risposta efficace a causa di:
- insufficienza ovarica primitiva
- malformazioni degli organi sessuali incompatibili con una gravidanza
- fibromi uterini incompatibili con una gravidanza

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Prima di iniziare il trattamento con GONAL-F® dovrebbe essere adeguatamente verificata l'infertilità di coppia e dovrebbero essere valutate eventuali controindicazioni per la gravidanza. In particolare le pazienti dovrebbero essere esaminate per verificare eventuale presenza di ipotiroidismo, insufficienza corticosurrenalica, iperprolattinemia, tumori ipotalamici o ipofisari ed effettuare la terapia del caso.µLe pazienti sottoposte alla stimolazione dello sviluppo follicolare presentano un rischio maggiore di iperstimolazione a causa dell'eccessiva risposta estrogenica e dello sviluppo follicolare multiplo. Nelle tecniche di riproduzione assistita l'aspirazione di tutti i follicoli prima dell'ovulazione può tuttavia ridurre l'incidenza dell'iperstimolazione. L'iperstimolazione ovarica puo divenire un evento clinico serio caratterizzato da larghe cisti che possono facilmente rompersi. Una significativa iperstimolazione dovuta ad un'eccessiva risposta ovarica può essere evitata se non viene somministrato l'hCG per indurre l'ovulazione. E' consigliabile in questi casi non somministrare hCG e consigliare la paziente di astenersi dall'avere rapporti sessuali per almeno 4 giorni.

Si raccomanda un attento monitoraggio della risposta ovarica tramite ultrasuoni, prima e durante la terapia di stimolazione, specialmente nelle pazienti che presentano la Sindrome dell'Ovaio Policistico.

Il rischio di gravidanze multiple a seguito dell'impiego di tecniche di riproduzione assistita è correlato al numero di ovociti/embrioni trasferiti. Nelle pazienti sottoposte ad induzione dell'ovulazione l'incidenza di gravidanze multiple e nascite gemellari è aumentata in rapporto ai concepimenti fisiologici.

Si raccomanda l'esecuzione di ecografie pelviche ed il dosaggio dei livelli sierici di estradiolo al fine di ridurre i rischi di sindrome da iperstimolazione ovarica e di gravidanze multiple. I principali fattori di rischio nelle pazienti anovulatorie sono rappresentati da livelli di estradiolo maggiori di 900 pg/ml e dalla dimonstrazione ecografica di più di tre follicoli di diametro uguale o superiore a 14 mm. Nelle tecniche di reproduzione assistita i principali fattori di rischio sono rappresentati da livelli di estradiolo maggiori di 3000 pg/ml e dalla presenza di 20 o più follicoli di diametro uguale o superiore a 12 mm. Quando i livelli di estradiolo superano 5500 pg/ml, in presenza di 40 o più follicoli, é opportuno evitare la somministrazione della hCG.

L'aderenza ai dosaggi raccomandati, alle modalità di somministrazione ed un attento monitoraggio della terapia possono minimizzare l'incidenza di iperstimolazione ovarica e gravidanze multiple (vedere punti 4.2 e 4.8).

La frequenza di aborto è più alta rispetto alla popolazione normale, ma è simile alla frequenza riscontrata in donne con altri problemi di fertilità.

Non sono stati descritti casi di ipersensibilità al GONAL-F®, tuttavia non è possibile escludere l'insorgenza di reazioni di natura anafilattica soprattutto in pazienti con anamnesi positiva per fenomeni di ipersensibilità in seguito alla somministrazione di prodotti a base di gonadotropine. In questa categoria di pazienti la prima somministrazione di Gonal-F®, dovrebbe essere preferibilmente eseguita in ambiente medico con la disponibilità di apparecchiature per la rianimazione cardio-polmonare. L'autosomministrazione di Gonal-F® dovrebbe essere consentita esclusivamente a pazienti ben motivate, adeguatamente addestrate e con la disponibilità di accesso ai consigli di un esperto.

4.5 Interazioni con altri medicinali e interazioni di qualsiasi altro genere

L'uso concomitante di GONAL-F® con altri farmaci stimolanti l'ovulazione può determinare un potenziamento della risposta follicolare, mentre il concomitante uso di un farmaco GnRH agonista, determinando desensibilizzazione ipofisaria, può richiedere un aumento del dosaggio di GONAL-F® necessario per ottenere una adeguata risposta ovarica.

Non sono state segnalate incompatibilità tra GONAL-F® ed altri farmaci.

GONAL-F® non deve essere somministrato con altri farmaci nella stessa siringa.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

GONAL-F® non deve essere somministrato in caso di gravidanza e durante l'allattamento.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine

GONAL-F® non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine.

4.8 Effetti indesiderati

A seguito di terapia con GONAL-F® sono state riscontrate reazioni locali nel luogo di iniezione (dolore, arrossamento e irritazione).

Il trattamento con GONAL-F® comporta la possibilità di iperstimolazione ovarica che può verificarsi con un'incidenza superiore nelle pazienti con sindrome dell'ovaio policistico. I primi sintomi della iperstimolazione ovarica sono dolori pelvici a volte in combinazione con nausea, vomito ed aumento di peso. In casi gravi, ma rari, una sindrome di iperstimolazione ovarica con chiaro ingrossamento delle ovaie può accompagnarsi ad accumulo di liquidi nell'addome e nel torace così come a più serie complicanze tromboemboliche che raramente possono anche verificarsi indipendentemente da una sindrome di iperstimolazione. All'apparire di tali sintomi si consiglia un attento esame medico ed una valutazione ecografica. In considerazione di quanto precedentemente detto, quando la risposta ovarica è eccessiva, il trattamento con GONAL-F® dovrebbe essere sospeso e si deve rinunciare al trattamento con hCG per l'induzione dell'ovulazione. In questo modo verrebbero ridotte le possibilità di sviluppare la sindrome dell'iperstimolazione ovarica.

L'incidenza di gravidanze multiple è aumentata dal GONAL-F® in confronto al concepimento naturale . La maggioranza dei concepimenti multipli è risultata essere gemellare; nella fertilizzazione in vitro è in relazione al numero di embrioni trasferiti.

In uno studio clinico pazienti con anovulazione affette da infertilità di tipo II secondo la classificazione OMS sono state trattate con GONAL-F® seguendo un protocollo "a basse dosi" che prevedeva la somministrazione di 75 UI di FSH/die per un massimo di 14 giorni fino al raggiungimento di un adeguato sviluppo follicolare. Se dopo 14 giorni di terapia non si registrava un adeguato sviluppo follicolare la dose giornaliera veniva aumentata di 37,5UI /die.

Qualunque successivo incremento del dosaggio poteva essere effettuato solo dopo 7 giorni di trattamento e l'incremento non era mai superiore a 37,5 UI di FSH.

Su 110 pazienti trattate per un totale di 252 cicli, è stato osservato un solo casi di sindrome da iperstimolazione ovarica (0,4 %). L'8% delle gravidanze cliniche ed il 6% dei parti sono risultati multipli.

In rari casi alla terapia con menotropina/gonadotropina corionica si sono accompagnati fenomeni di tromboembolia arteriosa che potrebbero verificarsi anche nel corso del trattamento con GONAL-F® /hCG.

La frequenza di aborto è paragonabile a quella riscontrata nelle pazienti affette da altri problemi di fertilità. In pazienti con precedenti disturbi alle tube esiste la possibilità che si verifichino gravidanze ectopiche.

Durante gli studi clinici il 24% dei pazienti ha riportato una o più reazioni locali di grado da moderato a grave in seguito all'iniezione di GONAL-F®. Tra queste la più frequente è stata il dolore. Tali reazioni comparse soprattutto nei primi giorni di trattamento non hanno richiesto trattamenti specifici nè interruzione della terapia.

4.9 Sovradosaggio

Non sono stati descritti effetti di sovradosaggio dovuti a GONAL-F® . tuttavia potrebbe verificarsi una sindrome da iperstimolazione così come descritto nel capitolo Avvertenze e Precauzioni.

5. PROPRIETA FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Gonadotropine, codice ATC: G03G

GONAL-F® è ormone follicolostimolante umano ottenuto con tecniche di ingegneria genetica in cellule di mammifero Chinese Hamster Ovary (CHO). Il principale effetto della somministrazione parenterale dell'FSH è lo sviluppo di follicoli di Graaf maturi.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Dopo somministrazione per via endovenosa, GONAL-F® si distribuisce nello spazio liquido extracellulare con un'emivita iniziale di circa 2 ore e viene eliminato con una emivita terminale di circa 1 giorno.

Il volume di distribuzione allo stadio stazionario è di 10 litri e la clearance totale è di 0,6 l/ora. Un ottavo della dose somministrata viene eliminata con le urine.

Dopo somministrazione per via sottocutanea, la biodisponibilità assoluta è di circa il 70%. Dopo somministrazioni ripetute la concentrazione di GONAL-F® allo stadio stazionario si raggiunge entro 3-4 giorni ed è 3 volte superiore a quella che si ottiene dopo somministrazione singola.
GONAL-F® stimola efficacemente lo sviluppo follicolare e la steroidogenesi anche nelle donne con soppressa secrezione delle gonadotropine endogene, nonostante livelli non misurabili di LH.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

In un ampio spettro di studi di tossicologia, acuta e cronica (fino a 13 settimane) negli animali (cani, gatti. scimmie) e di mutagenesi non sono stati riscontrati effetti degni di rilievo.

In ratti esposti a dosi farmacologiche di r-hFSH (≥40 UI/Kg/al giorno) per periodi prolungati è stata osservata una compromissione della fertilità.

Somministrato a dosi elevate (≥ 5 UI/Kg/al giorno) follitropina alfa ha causato la diminuzione nel numero di feti vivi, senza peraltro essere teratogeno, e distocia simile a quella osservata con hMG di origine urinaria. Tuttavia, dal momento che GONAL-F® è controindicato in gravidanza, questi dati sono di scarsa rilevanza clinica.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Saccarosio
Sodio fosfato bibasico biidrato
Sodio fosfato monobasico biidrato
Acido fosforico
Idrossido di sodio

6.2 Incompatibilità

Non esistono incompatibilità chimiche con GONAL-F®.

6.3 Periodo di stabilità

Il prodotto liofilizzato è stabile per 24 mesi conservato a temperatura non superiore a + 25 °C, protetto dalla luce.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura non superiore a + 25 °C, protetto dalla luce.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Polvere liofilizzata
Tipo: fiale o flaconi in vetro neutro bianco
Contenuto: follitropina alfa 75
saccarosio, sodio fosfato bibasico biidrato
sodio fosfato monobasico biidrato
acido fosforico
idrossido di sodio
azoto

Fiala di solvente
Tipo: fiale in vetro neutro bianco
Contenuto: acqua per iniettabili 1 ml

6.6 Istruzioni per l'impiego/la manipolazione e per l'eliminazione del medicinale inutilizzato o degli scarti del suddetto medicinale (se necessario)

GONAL-F® é presentato in contenitori monodose.

Per ridurre al minimo le potenziali perdite di FSH per assorbimento alla siringa, GONAL-F® dovrebbe preferibilmente essere somministrato subito dopo la ricostituzione.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

ARES-SERONO (EUROPE) Ltd
112 Harley Street
LONDON W1N 1AF
INGHILTERRA

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

No. nel Registro Comunitario	Dosaggi e presentazione del prodotto medicinale
EU/1/95/001/009	150 IU - 1 fiala liof. + 1 fiala solv.
EU/1/95/001/010	150 IU - 3 fiale liof. + 3 fiale solv.
EU/1/95/001/011	150 IU - 5 fiale liof. + 5 fiale solv
EU/1/95/001/012	150 IU -10 fiale liof. + 10 fiale solv.
EU/1/95/001/013	150 IU - 1 flac. liof. + 1 fiala solv.
EU/1/95/001/014	150 IU - 3 flac. liof. + 3 fiale solv.
EU/1/95/001/015	150 IU - 5 flac. liof. + 5 fiale solv.
EU/1/95/001/016	150 IU - 10 flac. liof. + 10 fiale solv.

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

20 Ottobre 1995.

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

97A1499

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n. 31/97 del 5 febbraio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Sorin biomedica diagnostics S.p.a., con sede in via Borgonuovo, 14, Milano, codice fiscale 00327430773.

specialità: MIBEG 131 T;

027156013, inf. endov. per uso terapeutico;

specialità IODURO DI SODIO I 131;

026474015, TI-2-3-5-10-30-50 cps radioiodio,

sono ora trasferite alla società: Sorin radiofarmaci S.r.l., con sede in via Borgonuovo, 12, Milano, codice fiscale 01778520302.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 57/97 del 21 febbraio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Knoll farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale 00868480153;

specialità: LEVOBREN:

027210018, 20 compresse 25 mg;

027210020, 20 compresse 50 mg;

027210032, 20 compresse 100 mg;

027210044, 6 fiale 25 mg;

027210057, 6 fiale 50 mg;

027210069, gocce 20 ml,

è ora trasferita alla società: Gienne pharma S.p.a., con sede in via Lorenteggio, 270, Milano, codice fiscale 11957290155.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1601

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo all'accollo da parte dello Stato di garanzie prestate da soci di cooperative agricole in stato di accertata insolvenza a favore delle cooperative medesime.

La Commissione europea ha aperto la procedura d'infrazione di cui all'art. 93, paragrafo 2, del trattato relativamente alle misure previste dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 237 del 19 luglio 1993 e delle disposizioni applicative relative al decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994 alla circolare attuativa del 14 luglio 1994.

Il Ministero ha provveduto a trasmettere le controdeduzioni alla Commissione.

Nelle more delle determinazioni che assumerà la Commissione, i provvedimenti per l'accollo delle garanzie sono sospesi.

97A1577

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del 47° Festival della canzone italiana di Sanremo, della Sartiglia di Oristano e del Carnevale di Acireale 1997. (Estrazione del 22 febbraio 1997).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del 47° Festival della canzone italiana di Sanremo, della Sartiglia di Oristano e del Carnevale di Acireale 1997, avvenuta in Roma il 22 febbraio 1997:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie Q n. 35125 di lire 2 miliardi abbinato alla canzone «Fiumi di parole»;

2) Biglietto serie G n. 56151 di lire 500 milioni abbinato al cavaliere «Andrea Deias»;

3) Biglietto serie Q n. 08546 di lire 300 milioni abbinato al carro allegorico «Appuntamento con l'alba»;

4) Biglietto serie AB n. 42263 di lire 150 milioni abbinato alla canzone «Storie»;

5) Biglietto serie E n. 48953 di lire 150 milioni abbinato al cavaliere «Gianluca Pinna»;

6) Biglietto serie AI n. 72530 di lire 150 milioni abbinato al carro allegorico «Destinazione senza destino»;

7) Biglietto serie AE n. 11591 di lire 100 milioni abbinato alla canzone «Sei tu»;

8) Biglietto serie AD n. 46483 di lire 100 milioni abbinato al cavaliere «Pietro Serra»;

9) Biglietto serie AI n. 76725 di lire 100 milioni abbinato al carro allegorico «Buon compleanno».

B) *Premi di seconda categoria:*

N. 20 premi di lire 40 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

		serie		n.			serie		n.
1)	Biglietto	serie	A	n. 57498	11)	Biglietto	serie	R	n. 49826
2)	»	»	E	» 25717	12)	»	»	T	» 25147
3)	»	»	G	» 71886	13)	»	»	T	» 57312
4)	»	»	I	» 35606	14)	»	»	V	» 49117
5)	»	»	L	» 34132	15)	»	»	V	» 83653
6)	»	»	N	» 18671	16)	»	»	Z	» 56835
7)	»	»	N	» 53972	17)	»	»	Z	» 89512
8)	»	»	O	» 30814	18)	»	»	AC	» 44008
9)	»	»	O	» 99977	19)	»	»	AC	» 83276
10)	»	»	Q	» 46428	20)	»	»	AE	» 63101

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie Q n. 35125 L. 2.500.000;

2) Biglietto serie G n. 56151 L. 1.500.000;

3) Biglietto serie Q n. 08546 L. 900.000;

4) Biglietto serie AB n. 42263 L. 800.000;

5) Biglietto serie E n. 48953 L. 800.000;

6) Biglietto serie AI n. 72530 L. 800.000;

7) Biglietto serie AE n. 11591 L. 700.000;

8) Biglietto serie AD n. 46483 L. 700.000;

9) Biglietto serie AI n. 76725 L. 700.000.

Ai venditori dei 20 premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

97A1565

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società «La Buona Stampa S.p.a.», in Ercolano

Con decreto 17 dicembre 1996, il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 864.312.280 dovuto dalla Buona Stampa S.p.a., con sede in Ercolano, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1997 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

La direzione regionale delle entrate per la Campania è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

97A1497

Concessioni di dilazione del versamento delle entrate dovute da titolari del servizio di riscossione dei tributi

Con decreto ministeriale n. 1/2/5084/96 del 3 febbraio 1997 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.468.825.248, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

Con decreto ministeriale n. 1/2/5086/96 del 3 febbraio 1997 al titolare della concessione del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.787.740.431, corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati.

97A1496

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 il dott. Walter Guerci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «San Marco - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in San Pietro a Maida (Catanzaro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 13 agosto 1970, in sostituzione dell'avv. Francesco Squillaçe, revocato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 l'avv. Leonida Maria Gabrieli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Sviluppo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cervinara (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 11 dicembre 1990, in sostituzione del rag. Claudio Pallotta, revocato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 il dott. Giovanni Gaudiosi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop. Liberty - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salerno, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 2 marzo 1988, in sostituzione del dott. Vincenzo Petrone, revocato.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 la dott.ssa Mara Passeggeri è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Technital», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 20 giugno 1979, in sostituzione dell'avv. Raffaele Guarna Assanti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 il rag. Mario Fornasini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola San Giuseppe», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Piombino Dese (PD), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 25 luglio 1994, in sostituzione del rag. Giuseppe Zagolin, dimissionario.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1997 i poteri conferiti al dottor Giuseppe Genua, commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa agricola della riforma fondiaria», con sede in S. Severo (Foggia), sono stati prorogati fino a tutto il mese di settembre 1997.

97A1498

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nel comune di Catona

Con decreto interministeriale n. 609 in data 18 dicembre 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'ex stazione di vedetta ubicata in località Catona, riportata nel catasto del Comune censuario di Catona (Reggio Calabria) alla partita n. 432, foglio di mappa n. 3, particelle n. 137 e n. 139, per una superficie totale di mq 2360.

97A1581

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione al centro studi Piero Gobetti, in Torino ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale del 16 gennaio 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 4 febbraio 1997 al n. 29, il centro studi Piero Gobetti, con sede in Torino, è autorizzato al accettare la donazione disposta in suo favore dal senatore Norberto Bobbio.

97A1576

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Controlfida Italia Sim S.p.a., in Milano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 30 gennaio 1997, ha nominato il dott. Filippo Annunziata commissario straordinario ed i signori avv. Enrico Castellani, avv. Giacomo Gallo e rag. Angelo Antonio Villa componenti il comitato di sorveglianza della Controlfida Italia Sim S.p.a. con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Consob, con decreto del Ministro del tesoro del 10 gennaio 1997.

97A1500

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università degli studi di Bari è Vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare: Q05A «sociologia generale», disciplina «sociologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

97A1502

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto del Ministero della sanità n. P.P.T. 1170 del 3 dicembre 1996, concernente la specialità medicinale BIMIXIN, alla pag. 89, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Sanofi Winthrop, sita in Carrascal de Manique, Alcabideche, Cascais - Portogallo.», leggasi: «... sono effettuate *anche* presso l'officina farmaceutica della società Sanofi Winthrop, sita in Carrascal de Manique, Alcabideche, Cascais - Portogallo.».

97A1505

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500